



12175-17

ASR
AER

M. M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/11/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. SALVATORE DOVERE

Dott. ANDREA MONTAGNI

Dott. EUGENIA SERRAO

Dott. GIUSEPPE PAVICH

- Presidente - SENTENZA
N. 2191/2016

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 19960/2016

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA (UST CISL VCO)
nei confronti di:

BORDOGNA GIUSEPPE N. IL 11/12/1935

CERIANI LUIGI N. IL 16/07/1926

MAZZANTI GIORGIO N. IL 11/08/1928

PECE LUIGI N. IL 08/09/1927

POLETTI GIANLUIGI N. IL 24/08/1938

QUAGLIERI BRUNO N. IL 23/11/1927

VANNINI CARLO N. IL 16/07/1935

VARALDA LUCIANO N. IL 17/04/1933

inoltre:

BORDOGNA GIUSEPPE N. IL 11/12/1935

CERIANI LUIGI N. IL 16/07/1926

MAZZANTI GIORGIO N. IL 11/08/1928

PECE LUIGI N. IL 08/09/1927

POLETTI GIANLUIGI N. IL 24/08/1938

QUAGLIERI BRUNO N. IL 23/11/1927

VANNINI CARLO N. IL 16/07/1935

VARALDA LUCIANO N. IL 17/04/1933

MONTEFIBRE S.P.A

avverso la sentenza n. 4217/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/07/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Dolce Gensie*
che ha concluso per

l'annullamento senza rinvio: nei confronti di Pece Luigi per essere i reati estinti per morte del reo, con revoca delle relative statuizioni; nei confronti di Varalda Luciano in relazione ai reati commessi in danno del Di Stefano, del Candelù, del Geminiani, del Giussani, per non aver l'imputato commesso il fatto, con revoca delle statuizioni civili; nei confronti del Quaglieri, del Poletti, del Vannini, del Mazzanti, del Bordogna e del Ceriani, in relazione ai reati in danno del Di Stefano e del Lobasso, per essere i medesimi estinti per prescrizione; rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuova determinazione della pena.

Rigetto del ricorso del responsabile civile.

Annullamento con rinvio alla Corte di appello di Torino, in accoglimento de ricorso della Unione Sindacale del V.C.O.

Uditi i difensori delle parti civili persone fisiche, avv. Laura D'Amico, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati; per l'Unione Sindacale del V.C.V., l'avv. Carlo Ruga Riva, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quelli degli imputati e del responsabile civile; per l'AIEA e Medicina Democratica, l'avv. Alessandra Mari, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e del responsabile civile;

Uditi i difensori, avv. Tullio Padovani, per il Bordogna ed il Ceriani, l'avv. Carlo sassi, per il Cweriani, l'avv. Giovanni Paolo Accinni e l'avv. Carlo Boy Baccaredda, per il Mazzanti, l'avv. Marco De Luca e l'avv. Sergio Ravaglia, per il Vannini, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

Udito il difensore del responsabile civile Montefibre s.p.a., avv. Luigi Fornari, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

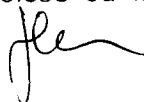
RITENUTO IN FATTO

1. L'imputazione.

La sentenza indicata in epigrafe attiene alla imputazione elevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei confronti di una pluralità di soggetti che nel periodo tra il 7.4.1972 ed il 28.4.1988 ricoprirono il ruolo datoriale e/o quello direttivo nell'ambito dell'impresa facente capo alla Montefibre s.p.a. e/o alla Società Italiana Nailon s.p.a., per le lavorazioni presso lo stabilimento di Verbania Pallanza; imputazione avente ad oggetto le morti e le malattie professionali (mesotelioma pleurico, tumore polmonare ed ispessimenti e placche pleuriche) patite da ventisette lavoratori del predetto stabilimento per l'esser stati esposti all'amianto utilizzato quale materiale di coibentazione.

Più nel dettaglio, e per quel che qui interessa, a Bordogna Giuseppe, Ceriani Luigi, Mazzanti Giorgio, quali componenti del consiglio di amministrazione di Montefibre s.p.a. in periodi diversi; a Vannini Carlo, quale amministratore delegato di Montefibre s.p.a.; a

Varalda Luciano quale amministratore delegato di Società Italiana Nailon s.p.a., e quale direttore e vice direttore della Divisione Filo Poliestere della Montefibre s.p.a.; a Pece Luigi quale componente del consiglio di amministrazione della Società Italiana Nailon s.p.a.; a Quaglieri Bruno e a Poletti Gianluigi, quali direttori dello stabilimento di Verbania Pallanza, veniva contestato di aver cagionato mesoteliomi (a Candelù Luigi, Del Monaco Maria Teresa, Ferri Enrico, Ferruggiara Fabio, Geminiani Mario, Giussani Giancarlo, Luisetti Luigi, Mazza Fausto, Mennella Antonio e Sada Dario), tumori polmonari (a Brusa Ermes, Cani Bruno, Di Stefano Benito, Locuratolo Michele, Martinella Giacomo, Profeta Mario e Travaglini Franco), placche pleuriche-ispessimenti pleurici (a Buscaglia Sergio, Crivellaro Ugo, Dalla Pina Elisa, Marchio Domenico, Molteni Pietro, Rizzo Fulgenzio, Maddaloni Eugenio, e Lobasso Luigi), con la previsione di eventi gravissimi ai danni dei lavoratori in servizio presso il menzionato stabilimento, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e, comunque, nell'omessa adozione, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno dello stabilimento; in violazione, altresì, dei precetti contenuti negli artt. 377, commi 1 e 2, e 387 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547, nonché negli artt. 4, 19 e 21 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303, in relazione ai rischi codificati sia negli artt. 1, 2 e 4 della legge 12.4.1943, n. 455, sia negli artt. 140 e seguenti e nell'allegato n. 8 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124; omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che per esposizione indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri, comportanti il contatto con tale minerale, largamente impiegato (con approvvigionamento continuo) all'interno degli ambienti di lavoro (frequenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, specialmente di tipo distruttivo, sui rivestimenti e sulle coibentazioni di amianto presenti sulle tubazioni e sulle altre parti degli impianti dello stabilimento di Viale Azari; impiego e manipolazione, più in generale, di materiali in amianto, per coibentare, decoibentare e ricoibentare le diverse strutture degli impianti di produzione); omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei, ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego [art. 4, lettera e), del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 ed art. 4, lettere c) e d), del D.P.R. 19.3.1956, n. 303]; non attuando le misure d'igiene previste nel D.P.R. 19.3.1956, n. 303 [art. 4, lettera a), del D.P.R. 19.3.1956, n. 303]; non rendendo edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di polveri-fibre di amianto cui erano o sarebbero stati esposti, né portando a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti [art. 4, lettera b), del D.P.R. 19.3.1956, n. 303]; non facendo effettuare in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni pericolose od insalubri afferenti al rischio



d'inalazione delle fibre di amianto, allo scopo di non esporvi, senza necessità, i lavoratori addetti alle altre lavorazioni (interventi di manutenzione ed anche di tipo distruttivo, interessanti tubazioni e parti degli impianti situati nei reparti ove erano in corso, contestualmente, le altre, ordinarie lavorazioni), ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303; non adottando, né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica, di carattere permanente e collettivo) atti ad impedire o a ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione, nell'ambiente di lavoro, della polvere di amianto, in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente, davano luogo alla formazione ed alla dispersione di quella polvere (in particolare, gli interventi di decoibentazione, consistenti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione); non adottando, né facendo adottare le misure per le quali, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 19.3.1956, n. 303, si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri d'amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non adottando, né facendo adottare gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art. 21, commi 3 e 4, del D.P.R. 19.3.1956, n. 303; non adottando misure o cautele atte ad evitare che i lavoratori fossero esposti all'inalazione di acido solforico ed acido perclorico (miscela di reazione di acetilazione cellulosa).

Giova precisare che per ciascuno degli imputati la contestazione indica i decessi o le malattie professionali ritenute causate dalle rispettive condotte colpose; e che per gli addebiti concernenti Cornali Maria, tra i lavoratori la cui morte per mesotelioma era stata contestata agli imputati, nonché per Sasso Roberto, ammalatosi di carcinoma vescicale ricondotta in ipotesi all'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici e a fumi di saldatura, non vi sarà considerazione in questa sede perché non oggetto di impugnazione le relative statuizioni assolutorie.

2. La sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Verbania pronunciava l'assoluzione di tutti gli imputati, con la formula dell'insussistenza del fatto relativamente ai decessi derivati da carcinoma polmonare e alle lesioni colpose in danno dei lavoratori Roberto Sasso e Pierluigi Lobasso, e con la formula per non aver commesso il fatto in relazione ai decessi derivanti da e alle malattie professionali consistite nel mesotelioma pleurico e negli ispessimenti e nelle placche pleuriche.

Con riferimento al tumore polmonare il Tribunale riteneva che non fosse stata acquisita la certezza processuale della derivazione dello stesso dall'esposizione dei lavoratori all'asbesto presso lo stabilimento verbanese, stante la presenza di abitudini tabagiste in tutti loro, eccezion fatta per il solo Martinella; e che anche nel caso di questi non era possibile ascrivere a quella specifica causa la malattia per l'impossibilità

di escludere l'azione di un fattore alternativo, posto che si registra una incidenza non nulla del tumore al polmone anche tra i soggetti non esposti all'amianto.

Per ciò che concerne i decessi derivati dal mesotelioma, il Tribunale perveniva alla pronuncia assolutoria dopo aver precisato che nel caso di specie era possibile escludere la plausibilità dell'ipotesi che avessero agito cause alternative all'amianto nella eziologia degli eventi lesioni e decessi riportate nella imputazione. Dava quindi atto delle discordi tesi scientifiche portate nel processo rispettivamente dai consulenti tecnici del P.M. (il professor Vineis ed i dottori Comba e Mirabelli), e da quelli degli imputati (i professori La Vecchia, Pira, Lotti) a riguardo della dimostrata esistenza di un relazione che correli l'aumento della incidenza della malattia alla durata dell'esposizione professionale all'agente cancerogeno (mentre condivisa è la tesi della relazione di proporzionalità tra frequenza di malattia e intensità della dose) e della valenza eziologica di tutte le esposizioni; dell'esistenza di un meccanismo quale la cd. *clarence* delle fibre dalla pleura; dell'esistenza del cd. effetto acceleratore, ovvero di una relazione di proporzionalità inversa tra dose cumulativa (concetto che fa riferimento insieme alla intensità e alla durata della esposizione) e latenza, tale che all'aumentare della dose o della durata dell'esposizione diminuisce la latenza della malattia.

Concludeva quindi il Tribunale nel senso della persistente incertezza scientifica a riguardo della incidenza della durata dell'esposizione sull'incremento di frequenza della malattia, fermo restando che anche a ritenere acquisita siffatta relazione se ne potrebbe derivare unicamente un aumento del rischio di ammalarsi e non la prova rispetto alla singola malattia; della impossibilità di escludere, in presenza di diversi periodi di esposizione corrispondenti a diversi imputati, che le esposizioni successive siano state da sole sufficienti a innescare la malattia e a determinare la morte e che le esposizioni antecedenti siano state da sole sufficienti ad innescare e a far progredire la malattia sino all'esito, stante l'assenza di adeguate e condivise conoscenze circa l'inizio, le cadenze evolutive e la fine del processo morboso (il come e il quando, secondo la terminologia del giudice). In particolare affermava questi che la teoria dell'effetto acceleratore non rappresenta una legge statistico-probabilistico e non fornisce una convincente dimostrazione dell'esistenza di tale effetto.

Infine, in relazione alle lesioni personali indicate nella contestazione, il primo giudice rilevava che tutti i reati, eccezion fatta per quelli commessi in danno del Molteni e del Maddaloni, risultavano già estinti per prescrizione (puntualizzava il Tribunale che si è in presenza di reati istantanei, consumati al momento dell'insorgenza della malattia); ma riteneva che dovesse essere pronunciata l'assoluzione degli imputati per tutti i reati di lesione in quanto non nota la data o l'epoca della insorgenza delle malattie, stante l'assenza di leggi di copertura che forniscano autentiche spiegazioni causali.

3. La sentenza della Corte di Appello.

Sull'appello del P.M. e delle costituite parti civili, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria, adottato statuizioni tra le quali meritano di essere ripetute quelle consistite nella condanna:

- di Bordogna Giuseppe per i reati di omicidio colposo in danno di Brusa Ermes, Cani Bruno, Martinella Giacomo, Profeta Mario, Travaglini Franco, Ferri Enrico, Ferrugiara Fabio, Mazza Fausto e Sada Dario e di lesioni personali colpose in danno di Lobasso Pierluigi (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, pena complessiva di 2 anni e 1 mese di reclusione);

- di Ceriani Luigi, di Poletti Gianluigi, di Quaglieri Bruno, Vannini Carlo e Varalda Luciano per i reati di omicidio colposo in danno del Brusa, del Cani, di Di Stefano Benito, di Locuratolo Michele, del Martinella, del Profeta, del Travaglini, di Candelù Luigi, del Ferri, del Ferrugiara, di Geminiani Mario, di Giussani Giancarlo, del Mazza e del Sada e di lesioni personali colpose in danno del Lobasso, condannandoli rispettivamente, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti equivalenti, alla pena di 1 anno 8 mesi e 15 giorni di reclusione; di 2 anni 7 mesi e 15 giorni di reclusione; di 1 anno 9 mesi e 15 giorni di reclusione; di 2 anni 10 mesi e 15 giorni di reclusione; di 2 anni 10 mesi e 15 giorni di reclusione;

- di Mazzanti Giorgio per i reati di omicidio colposo in danno del Cani, del Di Stefano, del Locuratolo, del Martinella, del Profeta, del Travaglini, del Candelù, di Del Monaco Maria Teresa, del Ferri, del Ferrugiara, del Geminiani, del Giussani, del Luisetti, del Mazza e del Sada e di lesioni personali colpose in danno del Lobasso (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, pena di 1 anno 6 mesi e 25 giorni di reclusione);

- di Pece Luigi per i reati di omicidio colposo in danno del Brusa, del Cani, del Profeta, del Travaglini, del Ferri, del Ferrugiara, del Mazza e del Sada e di lesioni personali colpose in danno del Lobasso (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, pena di 1 anno e 5 giorni di reclusione).

Tali pene venivano sospese condizionalmente per il Bordogna, il Ceriani, il Mazzanti, il Pece ed il Quaglieri, mentre al Ceriani, al Mazzanti, al Pece e al Quaglieri si concedeva anche il beneficio della non menzione della condanna.

Inoltre, veniva pronunciata la condanna degli imputati, in solido con il responsabile civile Montefibre s.p.a., al risarcimento dei danni a favore delle parti civili prossimi congiunti dei lavoratori deceduti e del Lobasso (e prossimi congiunti del medesimo), con assegnazione di provvisionale, nonché in favore della Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, di Medicina Democratica e dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, ed ancora alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili persone fisiche e dalle altre parti civili costituite.

4. Segue: le argomentazioni.

Come rammenta la stessa corte distrettuale, il Tribunale era giunto alla pronuncia assolutoria perché, sulla scorta degli elementi di valutazione apportati dal dibattito scientifico sviluppato nel corso dell'istruttoria e al compendio probatorio, aveva ritenuto non raggiunta la prova del rapporto di causalità tra le malattie e le morti contestate e le condotte degli imputati, giacché non dimostrato in termini di certezza il nucleo fondamentale dell'impianto accusatorio, ossia che la condotta del singolo imputato avesse rivestito un ruolo causalmente necessario ai fini della realizzazione dell'evento.

Per contro la Corte distrettuale ha in primo luogo ritenuto che dalla (prima) sentenza della Corte di cassazione pronunciata nel procedimento che, a carico dei medesimi imputati, aveva avuto ad oggetto le patologie patite da altri lavoratori dello stabilimento di Verbania Pallanza della Montefibre (sentenza n. 38991/2010; d'ora innanzi si alluderà al procedimento e alle decisioni che lo hanno contrappuntato anche con la locuzione 'Montefibre1') si ricavassero alcuni dati fattuali non più bisognevoli di integrale accertamento, siccome acquisita già in primo grado la menzionata decisione per gli effetti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen.

In particolare ha ritenuto che fosse acclarato che ciascuno degli imputati del presente giudizio avesse avuto la titolarità dei poteri e degli obblighi che imponevano di attivarsi per evitare la lesione o la messa in pericolo della salubrità dei luoghi di lavoro e dell'incolumità dei lavoratori; che una delega di funzioni nella specie non poteva comportare l'esclusione della responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione perché ricorrenti difetti strutturali e non occasionali disfunzioni, e che comunque residuavano in capo ai deleganti obblighi di vigilanza e di sostituzione; obblighi gravanti anche sui direttori di stabilimento. Ricavabile dalla menzionata decisione era anche la ricostruzione delle condizioni degli ambienti di lavoro, caratterizzate dall'uso dell'amianto quale materiale di coibentazione, con continuativa attività di messa in opera, rimozione, sostituzione, con propagazione di polveri negli ambienti di lavoro ed esposizione massiccia al rischio di inalazione non solo degli addetti alle specifiche lavorazioni di manutenzione (esposizione diretta) ma di tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro (esposizione indiretta o passiva). Situazione che la Corte di Appello ha rammentato esser stata definita anche alla luce dei rilievi del c.t. Lauria e della documentazione acquisita concernente la 'situazione amianto' e le bonifiche dello stabilimento dall'asbesto. A riguardo della determinazione del rapporto tra misura dell'esposizione verificatasi nello stabilimento e valori soglia riconosciuti al tempo, la Corte di Appello ha rammentato quanto affermato dalla Corte di cassazione nella indicata decisione circa la ininfluenza della mancata identificazione del superamento dei valori limite sull'affermazione di penale responsabilità e rimarcato che nel processo Montefibre1 era stata accertata la derivazione delle asbestosi dall'esposizione

all'amianto, nonché l'efficienza causale di tutte le condotte omissive degli imputati. Infine, la Corte di Appello ha richiamato il giudicato in parola anche per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato, rilevando come siano state ritenute provate la violazione delle regole cautelari, la prevedibilità degli eventi e la prevenibilità degli stessi.

Ciò posto, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice peccasse di astrattezza, in quanto, nel passaggio dalla causalità generale (ossia dai risultati degli studi epidemiologici che hanno permesso di acquisire le conoscenze degli effetti dell'esposizione all'amianto sulla salute) a quella individuale (ossia alla disamina del caso di ogni lavoratore ammalatosi di patologie asbesto-correlate contemplate in imputazione), essa *"rimane svincolata dalle circostanze di fatto acquisite, necessarie per inquadrare la vicenda di ciascun singolo caso oggetto del presente procedimento e, conseguentemente, omette di: 1) attribuire il giusto peso alla situazione dell'ambiente di lavoro (ovvero all'indiscriminata e continuativa esposizione professionale alle micidiali polveri contenenti amianto delle persone offese), correlata alla mancata adozione di misure di prevenzione individuali e collettive a tutela della salute dirette ad eliminare la polverosità; 2) di ricostruire nel dettaglio ciascuno dei casi, specificando tipo e durata dell'esposizione professionale in relazione alle mansioni svolte e mettendo in evidenza la certezza (o meno) della diagnosi di ogni patologia contratta dai lavoratori ammalatisi/deceduti, il suo decorso clinico, nonché la causa e l'epoca del decesso; 3) di individuare il periodo di latenza di ciascuna malattia di cui è nota la data della diagnosi clinica, con particolare riferimento all'epoca del completamento del periodo di induzione (esaurito il quale la malattia diviene irreversibile); 4) di dare rilievo, da un lato, all'assenza, nel caso di specie, di fonti alternative di rischio per le malattie asbesto-correlate in relazione alle quali è stata formulata diagnosi certa di mesotelioma maligno (polmonare o peritoneale); (di dare rilievo,) dall'altro, alla contemporanea esposizione all'amianto e ad altri fattori di rischio oncogeno eventualmente compresenti (es. fumo di tabacco) nelle altre patologie polmonari (tumore polmonare, placche pleuriche)"*.

Sicchè, anche in forza di quanto acquisito attraverso una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (finalizzata essenzialmente ad accertare, da un lato, la sopravvenienza di nuove conoscenze scientifiche in materia di effetti dell'amianto sulla salute delle persone, di malattie asbesto-correlate e segnatamente di mesotelioma pleurico e, dall'altro, ad acquisire specifiche informazioni in ordine alla possibilità di individuare, per ciascun singolo caso clinico di mesotelioma pleurico, il periodo di induzione della malattia), la Corte di Appello ha preso in considerazione dapprima i casi di decesso per cancro al polmone (adenocarcinoma polmonare, carcinoma epidermoidale, adenocarcinoma broncopolmonare, carcinoma polmonare, carcinoma squamoso) e al proposito ha ritenuto che il primo giudice avesse fatto propria una tesi

minoritaria in merito alla relazione causale esistente tra il fattore di rischio amianto e l'insorgenza di patologie tumorali del polmone in soggetti professionalmente esposti, dissonante rispetto alle evidenze universalmente condivise dalla comunità scientifica internazionale; evidenze su cui si erano, per contro, basati i consulenti del P.M. nell'elaborazione delle risposte ai quesiti loro indirizzati.

Ha aggiunto, la Corte di Appello, che il primo giudice non aveva tenuto conto dell'accertata massiccia entità dell'inquinamento ubiquitario da amianto dello stabilimento di Verbania Pallanza, in assenza di misure idonee ad eliminare lo sviluppo e la stratificazione di polveri contenenti fibre di asbesto durante le attività di manutenzione di manufatti coibentati con tale materiale cancerogeno.

Ed ha individuato l'assunzione di un erroneo presupposto da parte del Tribunale, ovvero che i lavoratori ammalatisi di cancro al polmone facessero tutti parte della categoria 'esposti passivi', nonché la mancata corretta valutazione della rilevanza delle esposizioni passive degli stessi alle polveri contenenti fibre di amianto, non essendo stato attribuito il giusto peso alle diverse tipologie di esposizione professionale subite dai lavoratori affetti dalle patologie tumorali, sostanzialmente minimizzate, non solo rispetto ad un accertato fattore di rischio concorrente (fumo di tabacco), ma anche in difetto della prova dell'esistenza di un fattore di rischio alternativo all'amianto (cfr. caso Martinella, unico lavoratore non fumatore fra gli ammalati di cancro al polmone, ma al pari di essi, soggetto ad esposizione professionale ad amianto).

Partendo da simili premesse critiche la Corte di Appello ha ritenuto:

- che è universalmente condivisa dalla comunità scientifica internazionale la tesi della relazione causale tra il fattore di rischio amianto e l'insorgenza di patologie asbesto-correlate in soggetti professionalmente esposti, nel senso di una relazione lineare fra dose di amianto inalata e rischio di cancro al polmone e dell'inesistenza di una soglia di esposizione all'asbesto priva di rischio, sicché l'incidenza della malattia aumenta proporzionalmente alla dose e alla durata dell'esposizione;
- che il punto controverso, rappresentato dalla possibile incidenza di un fattore alternativo di rischio, rappresentato dal fumo di tabacco, va affrontato valutando gli elementi che dimostrano l'esistenza di un effetto sinergico sull'organismo dei due fattori di rischio; a tal riguardo è stato richiamato quanto affermato dall'esperto Comba, circa la condivisa acquisizione della valenza del fumo sull'esposizione all'amianto come 'modificatore d'effetto', ovvero come fattore di accentuazione dei casi di cancro polmonare, che sono maggiori della somma dei casi attesi in base all'azione indipendente dei due fattori; ed è stata rimarcata la circostanza della inesistenza di una soglia al di sotto della quale non è presente rischio di cancro polmonare in caso di esposizione all'asbesto e la circostanza che tutti i lavoratori deceduti erano stati lungamente esposti alle

• polveri, in termini significativi, come dimostrato dalle specifiche mansioni assolte.

• La Corte di Appello ha poi preso in considerazione i casi di mesotelioma ponendosi il problema della possibilità di stimare il periodo di induzione, ovvero quel periodo terminato il quale le esposizioni successive non hanno più effetto sull'andamento della malattia, essendo noti la durata dell'esposizione all'amianto, la data del decesso e quella della diagnosi della malattia in relazione al singolo lavoratore.

• Ha rilevato che già il primo giudice aveva ritenuto processualmente provato il ruolo eziologico dell'amianto e dell'esposizione presso lo stabilimento di Verbania Pallanza rispetto ai mesoteliomi pleurici e peritoneali e agli ispessimenti e alle placche pleuriche, escludendo che nella specie avessero operato i noti fattori causali alternativi (erionite e radiazioni ionizzanti). Sicchè la questione diveniva quella di accertare in quale periodo fosse avvenuta l'esposizione etiologicamente efficiente, onde poter operare l'ascrizione del singolo evento ad uno o più specifici imputati. Come si è già rammentato, tale area dell'accertamento per il Tribunale era rimasta non adeguatamente chiarificata, non risultando dimostrata la tesi del P.M. per la quale tutte le dosi avevano avuto efficacia causale rispetto all'evento in quanto sommandosi alle precedenti e alle successive esposizioni/inalazioni avevano contribuito e favorito l'innescò del processo di cancerogenesi o accelerato lo sviluppo della malattia. A tal riguardo la Corte di Appello ha ritenuto che il giudizio del Tribunale si fosse formato sulla base di una non corretta comprensione di quanto riferito dagli esperti del P.M. in merito al processo cancerogenetico. In particolare di quanto affermato dal prof. Vineis, che aveva illustrato e argomentato la correlazione tra rischio di mesotelioma e durata dell'esposizione e dose cumulativa (ossia la dose a cui le persone sono state esposte nel corso della vita espressa come "fibra per millimetro per anni"), tale che il processo cancerogenetico si evolve in rapporto alla esposizione cumulativa, risultando incidenti anche la cessazione dell'esposizione e la cd. clearance polmonare.

Gli studi epidemiologici indicano, ha riportato la Corte di Appello dalle parole del consulente, che all'aumentare dell'esposizione cumulativa aumenta il rischio di mesotelioma. I consulenti tecnici del P.M. hanno affermato che tutte le esposizioni ad amianto susseguitesi nella corso della storia lavorativa di un individuo contribuiscono all'insorgenza delle patologie tumorali da amianto (carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico o polmonare), con la precisazione che soltanto le esposizioni che verificatesi durante il periodo di latenza clinica propriamente detta del tumore sono da ritenere sostanzialmente inefficaci, diversamente da tutte quelle avutesi durante il periodo di induzione, i cui confini sono, a monte, il momento delle iniziali esposizioni e, a valle, quello della trasformazione della cellula capostipite in senso compiutamente maligno. Ha aggiunto la Corte di Appello che il periodo di latenza clinica è stato stimato in dieci anni – quelli che precedono la diagnosi clinica – e che il contributo recato nel secondo

grado dal dr. Mirabelli ha confortato il quadro appena delineato, in particolare per quanto concerne la teoria della dose-risposta, alla luce della Seconda Conferenza di Consenso italiana sul mesotelioma (novembre 2011), del Quaderno n. 15 del Ministero della Salute e della Seconda Conferenza Governativa Nazionale di Venezia (novembre 2012).

Di seguito la Corte di Appello ha descritto i dati concernenti i periodi di esposizione, la data di diagnosi del mesotelioma, quella del decesso di ciascun lavoratore deceduto indicato nella contestazione (per il quale non vi fosse incertezza di diagnosi), indicando il periodo di induzione, calcolato mediante la durata mediana della fase preclinica secondo Greengard ed altri, perché tale stima è più favorevole agli imputati. Rapportando poi i diversi periodi di induzione ai periodi di titolarità delle cariche degli imputati la corte distrettuale ha ricavato in caso di sovrapposizione – anche parziale – il giudizio di responsabilità per il decesso.

Con riferimento alle lesioni colpose la Corte di Appello ha dichiarato estinti per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza del Tribunale i reati commessi in danno di Sergio Buscaglia, Ugo Crivellaro, Elisa Dalla Pina, Domenico Marchio, Pietro Molteni e Fulgenzio Rizzo.

Per il solo reato in danno di Eugenio Maddaloni la corte distrettuale, avendo ritenuto che la prescrizione fosse maturata dopo la sentenza di primo grado, ha espresso il giudizio della insussistenza delle condizioni richieste per una assoluzione nel merito degli imputati Varalda, Quaglieri, Poletti, Ceriani, Mazzanti e Vannini, affermandone la responsabilità agli effetti civili. Per le lesioni in danno del Lobasso ha invece pronunciato dichiarazione di responsabilità penale e reso le connesse statuizioni civili.

5. Il ricorso Bordogna, Ceriani, Mazzanti e Vannini.

Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati Bordogna, Ceriani, Mazzanti e Vannini a mezzo dei difensori avv. Giovanni Paolo Accinni, Marco De Luca, Tullio Padovani, Sergio Ravaglia e Carlo Sassi.

Vengono articolati undici motivi di ricorso.

5.1. Si deduce violazione degli artt. 192 e 546, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. nonché vizio motivazionale, in relazione alla applicazione dei criteri di valutazione e alla motivazione resa in tema di prova scientifica.

Motivando in ordine all'indipendenza di giudizio degli esperti dell'accusa pubblica la Corte di Appello ha adottato un criterio di giudizio erroneo e formulato una motivazione illogica, avendo essa tratto il convincimento di tale indipendenza dal fatto di essere i medesimi indifferenti agli interessi privatistici delle varie società multinazionali che nel passato utilizzarono massicciamente l'amianto. Si osserva che l'indipendenza di giudizio va ricercata alla stregua di un vaglio critico della storia professionale del singolo, dei

suoi lavori, del metodo adottato nel compimento dell'incarico consulenziale, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con un processo di parti. Pertanto risulta omessa la motivazione in ordine alla indipendenza di giudizio di tutti gli esperti compulsati, quelli dell'accusa come quelli delle difese; e ciò nonostante il Tribunale avesse ritenuto l'autorevolezza di tutti loro. Né la corte distrettuale ha esposto su quali basi ha potuto verificare che le affermazioni dei cc.tt. dell'accusa rappresentano le posizioni della comunità scientifica. Ed anzi, la Corte di Appello ha ommesso di fotografare tanto lo stato complessivo delle conoscenze quanto l'esito del contraddittorio tra gli esperti sentiti nel corso della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Ad avviso degli esponenti, con la sentenza impugnata per la prima volta nella storia della giurisprudenza civile e penale in materia si individua, per ciascuno dei casi di mesotelioma oggetto del presente processo, l'arco temporale in cui si collocano le esposizioni causalmente efficienti, ovvero quelle che hanno determinato l'insorgenza e l'evoluzione della patologia. Tale intervallo viene fissato determinando per ciascun caso il periodo di induzione del malattia (vale a dire il periodo, in cui si completano tutti i passaggi del trasformazione cellulare a seguito dei quali la cellula diviene tumore ed in grado di riprodursi autonomamente). Ad avviso della Corte d'Appello il periodo di induzione si avvia con l'inizio dell'esposizione al fattore di rischio nell'ambiente lavorativo presso lo stabilimento Montefibre di Pallanza e risulta terminato il ventisettesimo anno precedente alla diagnosi. Ciò in forza dell'adozione del criterio proposto da Greengard ed altri, che stimano la durata mediana della fase preclinica; criterio che la Corte accoglie in quanto più favorevole agli imputati rispetto ad altro criterio, che sposta in avanti nel tempo il periodo di induzione.

Ma, rilevano i ricorrenti, nel confinare la spiegazione del metodo di determinazione della fine dell'induzione in un fugace riferimento a Greengard, la Corte di merito omette di indicare dialetticamente le argomentazioni dei consulenti che sostengono detta tesi e le argomentazioni di quelli che la contrastano e le ragioni dell'opzione causale. Riportando affermazioni di questa Corte, i ricorrenti osservano che nel caso di specie il giudice di merito, più che utilizzare la legge scientifica, se ne è fatto artefice. Non vengono citate le opinioni dei consulenti, né sono riportati brani delle loro relazioni o del loro esame onde fare una valutazione dialettica e comparativa delle rispettive argomentazioni. Pertanto, l'opinione della Corte d'Appello finisce per essere apodittica e svincolata da riferimenti specifici alle opinioni di coloro che, nel processo, hanno veicolato il sapere scientifico.

Peraltro, si chiosa, tanto più sarebbe stato necessario seguire il corretto metodo di valutazione della prova scientifica, e darne evidenza in motivazione, quanto più l'approdo dell'impugnato provvedimento contraddice le statuizioni di primo grado sui medesimi punti.

Quanto all'inizio del periodo di induzione il Tribunale aveva scritto, richiamando tutti i contributi esperti, che la migliore scienza del presente momento storico non è in grado di spiegare né quando né come il mesotelioma si manifesti e nemmeno quando abbia inizio il periodo di "induzione", atteso che, a detta degli stessi esperti del Pubblico Ministero, deve escludersi che tale avvio abbia luogo invariabilmente al primo istante di esposizione alla prima dose di cancerogeno.

A fronte di tali affermazioni la Corte d'Appello non motiva come sia giunta a datare l'inizio del periodo di induzione facendolo coincidere con l'inizio dell'esposizione al fattore di rischio nell'ambiente lavorativo dello stabilimento Montefibre di Pallanza; e tace sia sulla dichiarazione di non conoscenza fatta dal dottor Mirabelli sia su quanto emerso dall'esame del consulente tecnico delle difese, prof. Pira, ovvero che per almeno 6 delle 10 persone offese esistono indicazioni di una probabile esposizione ad amianto nel corso di attività lavorative precedenti all'assunzione presso la Montefibre.

Quanto alla fine del periodo di induzione, dapprima la Corte di Appello ha confermato l'impossibilità di individuare il momento di completamento dell'induzione, quindi ha fatto riferimento alla durata mediana della fase preclinica, senza rendere noti i criteri in forza dei quali è stato possibile fare assurgere la congettura a legge scientifica di copertura. I ricorrenti infatti rimarcano che quella di Greengard ed altri è una stima e che l'esame degli esperti sentiti nel dibattimento evidenzia l'inesistenza di una qualche legge scientifica che consenta di datare la fine del periodo di induzione. Peraltro, lo stesso c.t. del P.M. ha riconosciuto che il momento della diagnosi è estremamente variabile; ciò conferma l'erroneità dell'applicazione della relazione desumibile dallo studio di Greengard ed altri, disatteso dallo stesso c.t. del P.M., che ha proposto un diverso criterio, con risultati di notevole differenza. In ogni caso, concludono gli esponenti, nessuna delle due ipotesi è sorretta da una legge scientifica credibile; in particolare, i c.t. della difesa hanno spiegato perché l'ipotesi a base del calcolo proposto dal dr. Mirabelli non è fondata (velocità di crescita del tumore costante nel tempo; ricorrenza di cinque cicli di duplicazione della singola neoplasia durante la fase clinica). Ciò per rilevare che non vi è alcuna ampiezza e qualità del consenso intorno alla ipotesi formulata nell'unico studio citato dalla Corte di Appello per sostenere la tesi della individuabilità del periodo di induzione di ciascuna delle malattie in osservazione. In tal modo la corte distrettuale ha anche evitato il confronto con le puntuali argomentazioni del primo giudice e quindi omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali la tesi da questi affermata fosse insostenibile.

Ad avviso degli esponenti l'errore di metodo nella valutazione della prova scientifica si è prodotto anche a riguardo della validità della tesi della clearance (il meccanismo organico di eliminazione delle fibre nella pleura parietale) anche per il mesotelioma, che la Corte territoriale dà per accolto dalla comunità scientifica, senza confrontarsi con la

diversa argomentata affermazione fatta dal Tribunale, nonostante non fosse modificato il quadro probatorio al riguardo.

Anche con riferimento all'affermazione del nesso causale tra l'esposizione presso Montefibre e le neoplasie polmonari gli esponenti denunciano la mancata motivazione in ordine alla esistenza di condivise basi scientifiche che permettano di affermare che non esiste una soglia di esposizione all'amianto priva di rischio e che esposizione all'amianto ed esposizione al fumo determinano un effetto sinergico; in ordine alla considerazione fatta delle risultanze del consesso di Helsinki del 1997, ovvero che il rischio di tumore polmonare per gli esposti all'amianto raddoppia rispetto a quello dei non esposti solo in presenza di esposizioni pari o superiori a 25 fibre/ml/anno e che tale soglia era stata ritenuta restrittiva in un aggiornamento del consesso dell'anno 2000. La Corte di Appello ha poi omesso di indagare la causalità individuale, ricercando conferme o negazioni della legge di spiegazione causale attraverso la verifica della storia lavorativa dei singoli lavoratori; e di confrontarsi sull'argomento con la motivazione resa dal Tribunale.

Per gli esponenti, la Corte d'Appello giunge ad opposte conclusioni sulla base di una rivalutazione dell'attendibilità dei consulenti tecnici sentiti in primo grado, senza compiere una disamina completa delle argomentazioni esposte nella sentenza riformata e senza essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria.

A tal proposito i ricorrenti rinvencono una violazione di legge nell'aver la corte territoriale fondato il giudizio di condanna su una valutazione di inattendibilità dei consulenti della difesa senza averli sentiti nel corso del giudizio di secondo grado; rimarcano che la decisione della Corte di Appello non deriva da una diversa interpretazione della letteratura scientifica in materia ma da un diverso apprezzamento delle audizioni dei consulenti tecnici di accusa.

5.2. Il secondo motivo ripropone i rilievi che sono stati appena ripercorsi, formulandoli nella peculiare prospettiva del vizio di motivazione dato dalla manifesta illogicità della motivazione, dalla sua contraddittorietà con atti del processo e della elusione dell'obbligo di puntuale dimostrazione della insostenibilità dei cardini della decisione di primo grado.

Per gli esponenti la sentenza impugnata:

a) omette di considerare gli elementi probatori acquisiti in seguito alla rinnovazione parziale del dibattimento in punto di determinazione del momento iniziale e finale del periodo di induzione;

b) assume arbitrariamente ed apoditticamente, quale momento iniziale dell'induzione, l'inizio dell'esposizione professionale e, quale momento finale, il termine desunto dalla sottrazione indifferenziata e indiscriminata di anni ventisette dalla data di accertamento clinico del mesotelioma, nonostante si tratti di criterio espressamente

riprovato dalla stessa consulenza del P.M. nel corso della rinnovazione dibattimentale in fase di appello;

c) postula l'identificazione di un nesso di rilevanza causale col mesotelioma pleurico dell'intera esposizione intervenuta nel (presunto e arbitrariamente determinato) periodo di induzione, sull'esclusivo fondamento di un criterio di causalità generale a base epidemiologica affermato amputando e ignorando il materiale probatorio acquisito in primo grado, e sostituendovi l'esclusivo riferimento alla consulenza del prof. Vineis ed eludendo costantemente e sistematicamente il confronto con l'analisi ricostruttiva e con le conclusioni compiute dalla sentenza di primo grado;

d) omette di valutare la pertinenza della legge causale postulata e di verificarne la capacità esplicativa, sottraendosi inoltre al confronto con quanto rilevato sul punto dal Giudice di prime cure.

5.3. Con il terzo motivo si espongono censure strutturalmente coincidenti, che si rivolgono alla motivazione resa dalla Corte di Appello a riguardo dei decessi per tumore polmonare e delle lesioni.

Anche rispetto a tale ambito tematico gli esponenti denunciano la violazione di legge (in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen.) ed il vizio motivazionale, per aver la corte distrettuale formulato affermazioni contraddittorie rispetto alla sentenza di primo grado, che dapprima indica erronea e quindi fa propria in significative assunzioni; per aver omesso di confrontarsi con la approfondita motivazione che aveva portato il Tribunale ad escludere certezza di prova sia con riferimento alla causalità generale che alla causalità individuale; per aver risolto il tema decisivo dei riflessi in punto di accertamento del nesso causale della multifattorialità del tumore polmonare attraverso un percorso argomentativo inficiato da errore di diritto nell'interpretazione e applicazione dei concetti di causalità e concausalità, essendo stata confusa la causalità medico-epidemiologica con la causalità giuridica; il che ha condotto i giudici ad omettere la verifica che nei singoli casi l'amianto rappresenta con certezza una concausa giuridica delle singole patologie tumorali. E' poi priva di copertura scientifica l'affermazione secondo cui i fattori di rischio, fumo ed amianto, se compresenti, sono necessariamente da ritenersi giuridicamente concausali rispetto alla singola malattia (si cita, sul punto, la deposizione del c.t. Comba). Rimarcano gli esponenti che il concetto di concausa non consente di eludere l'ordinario accertamento circa il rilievo eziologico del singolo antecedente. E a tal riguardo rammentano le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale circa la mancanza di prova in ordine ai livelli di esposizione dei lavoratori presso lo stabilimento di Verbania Pallanza. Inoltre, riprendendo il filo delle censure, per aver violato il principio – anche di derivazione convenzionale (art. 6 CEDU) – per il quale il giudice di secondo grado che ritenga di decidere difformemente a quanto ritenuto dal primo giudice per una diversa valutazione di attendibilità dei dichiaranti è tenuto ad escutere i medesimi.



5.4. Con un quarto motivo si denuncia il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le lesioni personali colpose consistenti in ispessimenti pleurici e placche pleuriche. In particolare, rammentato che il Tribunale aveva pronunciato l'assoluzione degli imputati per ragioni di merito, nonostante si trattasse di reati già prescritti (ad eccezione di quello che vede quale persona offesa Eugenio Maddaloni), la Corte di Appello ha dichiarato estinti tutti i reati senza alcuna motivazione, salvo che per quello concernente il Maddaloni, perché in quanto estinto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado era tenuta a motivare anche per le statuizioni civili. Tuttavia tale motivazione si è ridotta alla giustapposizione del periodo lavorativo del Maddaloni ai periodi di carica degli imputati, senza in alcun caso confrontarsi con la motivazione resa dal primo giudice.

5.5. Il quinto motivo denuncia vizio motivazionale in relazione all'accertamento dell'esposizione dei lavoratori all'amianto presso lo stabilimento di Verbania Pallanza, per aver la Corte di Appello ritenuto che tale accertamento fosse risolvibile nella utilizzazione della sentenza resa nel precedente giudizio, senza considerare che questo concerneva tre casi di asbestosi in danno di lavoratori che operavano presso reparti produttivi diversi da quelli presso i quali lavorarono le persone offese del presente giudizio. Sicchè la Corte di Appello non ha rispettato la regola di giudizio di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. non avendo indicato alcun elemento che corroborasse quanto accertato con il precedente giudicato; non ha assolto all'onere di motivazione rafforzata.

Il ragionamento dei giudici d'appello segue un sillogismo, secondo cui, posta la presenza di fibre aerodisperse di amianto necessaria a cagionare l'asbestosi, considerata la condanna per tre casi di asbestosi, se ne ricava che nello stabilimento di Verbania, dalla seconda metà degli anni Settanta al 1982, si registrò una concentrazione di fibre aerodisperse di amianto dell'ordine di grandezza idoneo a cagionare l'asbestosi. Quindi, considerando che la concentrazione di fibre aerodisperse di amianto idonea a cagionare l'asbestosi è di 200 ff/ml/anno e nello stabilimento di Verbania si erano verificati casi di asbestosi, i giudici hanno concluso che *a fortiori* era stata senz'altro raggiunta e superata l'esposizione-soglia di 25 ff/ml-anno.

Così facendo, però, i giudici d'appello equiparano l'intensità di un'esposizione con la sua diffusione. Anche ammettendo che l'inquinamento fosse diffuso, ciò non fornirebbe alcun elemento di conoscenza circa la concentrazione dell'inquinante in una determinata area dello stabilimento piuttosto che in un'altra. Gli esponenti indicano gli elementi processuali dai quali si trae certezza che il precedente giudizio aveva verificato l'esposizione presso i reparti Filatura Nylon, Acetati, Centrale termica, risultando assente ogni verifica in ordine ai reparti presso i quali lavorarono le odierne persone offese, per le quali, si aggiunge, gli stessi consulenti dell'accusa hanno parlato di presenza di amianto solo come ipotesi. Il precedente giudicato, inoltre, concerne lavoratori addetti alla coibentazione e alla manutenzione caldaie, ovvero a mansioni

comportanti esposizioni dirette, diversamente dalle persone offese nel presente giudizio, esposte solo indirettamente; ed il precedente giudizio non trattò dell'entità delle esposizioni indirette. Si conclude, quindi, per l'illogicità della equiparazione operata tra l'oggetto dell'accertamento coperto dal giudicato e quello del presente giudizio.

Inoltre, la Corte di Appello ha omissso sia la verifica di riscontri 'interni' al presente giudizio che corroborino le risultanze del precedente, sia la verifica di riscontri 'esterni' di queste. Si contesta, al proposito, che possa rappresentare valido elemento di riscontro la 'documentazione bonifiche' che nulla dice della localizzazione e dell'intensità dell'aereodispersione di fibre; si lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto della relazione dello Spresal Asl Vco del 14.4.2006, nella quale si evidenzia l'assenza di fibre di amianto aerodisperse in tutti i campioni; si censura che sia stata richiamata documentazione mai acquisita al presente giudizio (rilievi del c.t. Lauria, dichiarazioni dei C.t. e dei testi non meglio specificate), con l'effetto della inutilizzabilità anche di quelle parti delle consulenze che ad esse fanno riferimento.

Si assume, poi, che avendo pronunciato una sentenza di condanna in riforma di una pronuncia di assoluzione, la Corte di Appello era tenuta ad una motivazione rafforzata che non può essere rappresentata dall'utilizzazione di una sentenza irrevocabile, valutabile alla stregua delle chiamate in reità, ex art. 192, co. 3 cod. proc. pen.

5.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Osservano gli esponenti che la necessità di un accertamento specifico in tema di elemento soggettivo colposo da parte della Corte d'Appello trova ragione nell'assenza di un giudicato specifico maturato con riferimento a patologie concretamente assimilabili a quella per cui oggi si procede (si è già ricordato che nel procedimento Montefibre¹ si trattò di asbestosi). Nessun giudicato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo colposo si è mai formato con riferimento ai casi di mesotelioma (e neppure rispetto alle ulteriori patologie di tumore polmonare e placche pleuriche), anche in considerazione del fatto che la definitiva pronuncia assolutoria per assenza di prova del nesso causale (si allude all'esito del giudizio di rinvio nel procedimento Montefibre¹) costituisce un prius logico rispetto alla verifica stessa della sussistenza della colpa in capo agli imputati.

In ordine al tema, la Corte d'Appello ritiene provata la violazione delle norme cautelari (e precisamente delle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 303/56 e di cui all'art. 2087 c.c.) che miravano a ridurre la diffusione delle polveri con la sola affermazione che il "decesso per asbestosi concretizza il rischio che le disposizioni miravano a prevenire". Osservano gli esponenti che la Corte d'Appello ritiene quindi dimostrata la prevedibilità dell'evento con argomentazioni che fanno (ancora una volta) riferimento al solo "decesso per asbestosi"; e che quanto alla prevenibilità dell'evento, il



collegio territoriale ritiene prevenibile l'evento verificatosi in ragione della concretizzazione del rischio che la norma cautelare avrebbe mirato a prevenire, secondo un'equazione ("evento accaduto = morte per asbestosi", espressamente riportata a pag. 39 dell'impugnata sentenza) che trova il proprio preteso "fulcro" nell'asbestosi e non nelle diverse patologie oggetto delle odierne contestazioni.

Le considerazioni riportate dalla Corte d'Appello in materia di asbestosi e mutate dalla sentenza n. 38991/10 esauriscono in toto la trattazione che i giudici torinesi hanno ritenuto di dedicare al tema della colpa nell'odierno procedimento.

Si fa osservare che neanche la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Verbania ha dedicato trattazione dell'elemento soggettivo colposo degli odierni imputati, avendo ritenuto assente il nesso causale.

Si ritiene poi manifesto l'errore della Corte d'Appello, che ha inteso derogare al proprio onere di accertamento attraverso il richiamo alla decisione adottata in altra e diversa vicenda, poiché l'accertamento in ordine alla prevedibilità e prevedibilità degli eventi non può che assumere e rivestire connotati del tutto diversi a seconda della patologia.

Si lamenta, inoltre, che la Corte di Appello abbia richiamato come riscontro sul tema della prevedibilità le dichiarazioni del c.t. dr. Mara, mai sentito nel presente giudizio e le cui relazioni non sono state acquisite.

Si osserva che il significato della discussione intorno ai valori soglia non è quello di stabilire se essi avessero valore legale o meno ma di evidenziare l'esistenza di un legittimo affidamento degli operatori del settore circa l'innocuità di esposizioni che si collocassero al di sotto di tali limiti. Su siffatto rilievo la Corte di Appello ha taciuto.

Con riferimento agli artt. 21 d.p.r. n. 303/1956 e 2087 c.c. si afferma che trattandosi di norme generiche, da riempire di contenuto alla luce dei valori soglia, la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere integrata la colpa per la sola loro violazione dovendo pur sempre verificare la prevedibilità e l'evitabilità degli eventi contestati. E a tal ultimo riguardo si rimarca che nella motivazione impugnata resta oscura la specifica regola cautelare pretesamente violata e la speculare condotta doverosa da adottarsi nel caso concreto. La Corte d'Appello avrebbe dovuto espressamente motivare rispetto alla pretesa violazione della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., precisando in particolare quale sarebbe stata la regola cautelare asseritamente violata in ragione delle conoscenze scientifiche esistenti all'epoca dei fatti rispetto alle patologie contestate nell'odierno procedimento (e non rispetto alla diversa patologia dell'asbestosi). Nessuna trattazione è stata invece dedicata allo specifico approfondimento delle problematiche attinenti al contenuto del dovere di sicurezza in relazione all'evoluzione tecnologico-scientifica ed alla migliore tecnologia disponibile all'epoca dei fatti, tralasciando del tutto di considerare che proprio sugli effettivi termini di siffatto dovere di sicurezza (parametrato al contesto in cui operava in allora il

soggetto agente) si sarebbe dovuta misurare la possibilità di un fondato rimprovero a titolo colposo a carico degli odierni imputati, senza incorrere nell'errore della individuazione ex post della regola cautelare. Si lamenta con specifiche deduzioni l'omessa motivazione in merito alla evitabilità degli eventi mediante la condotta doverosa, anche con riferimenti al tema della regola di giudizio da applicare a tale peculiare giudizio controfattuale, che si assume essere la medesima valevole per il giudizio controfattuale richiesto dal reato omissivo improprio; ovvero la ragionevole certezza. Per contro, la Corte di Appello ha fatto ricorso al canone della mera possibilità di evitare gli eventi qualora adottata la condotta pretesa dall'ordinamento. Gli esponenti connettono a quanto appena esposto anche il tema della mancata individuazione delle cautele doverose, che attraverso il richiamo della sentenza Montefibre¹ la Corte di Appello indica in quelle idonee a ridurre al minimo l'indiscriminata diffusione delle fibre di asbesto, non considerando che non può ritenersi che le condizioni che avrebbero potuto evitare l'asbestosi fossero le stesse che avrebbero evitato i mesoteliomi: le prime insorgono in presenza di esposizioni molto significative, le seconde anche in presenza di dosi basse o bassissime. Sicchè la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se i mezzi di protezione collettivi ed individuali disponibili all'epoca dei fatti sarebbero stati effettivamente in grado di evitare gli eventi in contestazione.

5.7. Il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a quanto ritenuto in tema di posizioni di garanzia. Si censura che la Corte di Appello abbia ritenuto il tema compreso tra i dati fattuali desumibili dalla prima sentenza della Corte di cassazione nel giudizio Montefibre¹; per gli esponenti la individuazione della posizione di garanzia costituisce il risultato di un giudizio di carattere valutativo. Pertanto ricorre una totale mancanza di motivazione sul punto; in ogni caso, a ritenere assolto il compito motivazionale con il rimando alle qualifiche indicate nell'imputazione, risulterebbe violato il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità per il quale quella posizione va colta alla stregua della dimensione sostanziale e non di un criterio formale. Così, ai consiglieri di amministrazione senza funzioni delegate verrebbe attribuito il ruolo di datore di lavoro senza accertamento dei poteri concretamente attribuiti nella complessa organizzazione aziendale.

5.8. L'ottavo motivo attiene al vizio motivazionale che si rinviene a riguardo della ritenuta irrilevanza della esistenza di deleghe di funzioni stante la ricorrenza di presunti difetti strutturali. Osservano gli esponenti che la Corte di Appello ha omesso di motivare in ordine alla validità delle deleghe formali di funzioni e sugli ordini di servizio ai fini del trasferimento della posizione di garanzia a soggetti diversi nell'ambito di una struttura complessa quale Montefibre ed ha negato ogni rilevanza alla ripartizione interna di funzioni. In particolare, con riferimento al Vannini, si rappresenta che era stato documentato che questi si era visto attribuire funzioni in tema di attività amministrativo-finanziarie e tributarie nonché di contabilità e bilancio, anche quando



assunse la carica di amministratore delegato e poi quella di presidente del C.d.A. (carica ricoperta sino al 4.7.1984 e non sino al 1988, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello).

Sotto altro ma contiguo aspetto si rimarca che la Corte di Appello menziona difetti strutturali presso lo stabilimento in questione, senza che però sia stato fatto alcun accertamento al proposito e senza motivare in ordine ai rilievi che erano stati avanzati sul tema dalle difese, che evidenziavano come la dispersione di amianto nel corso delle attività di manutenzione, secondo il contenuto della contestazione, non avesse alcuna attinenza a difetti strutturali; non potendo quindi essere evocata la responsabilità dei consiglieri di amministrazione, la cui conoscenza delle condotte relative alla manutenzione non è comunque provata.

5.9. Il nono motivo denuncia vizio motivazionale in ordine alla sussistenza di deleghe di funzioni di fatto, che la Corte di Appello non ha nemmeno preso in considerazione. L'assunto degli esponenti è che la struttura articolata della compagine dimostra l'esistenza di deleghe oltre il dato della loro formalizzazione e di esse la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto, mentre non se ne rinviene alcuna valutazione.

5.10. Il decimo motivo investe l'omessa motivazione in merito alla residuale funzione di controllo in capo al datore di lavoro e al relativo potere impeditivo; anche a voler ritenere esistente una vera e propria anomalia degli impianti – e quindi un difetto strutturale – non sussisterebbe comunque una responsabilità dei consiglieri di amministrazione per violazione del dovere di controllo perché il garante non era prossimo al bene da tutelare (l'affermazione è fatta richiamando la prima decisione della Corte di cassazione in Montefibre¹) e non è stato provato che essi fossero stati portati a conoscenza di campanelli di allarme che imponevano di attivarsi.

5.11. L'undicesimo motivo denuncia vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena comminata a ciascuno dei ricorrenti. Si rinvencono manifeste illogicità e carenze motivazionali nell'aver operato differenziazioni di trattamento sanzionatorio in assenza di motivazione e perequazioni sanzionatorie in presenza di differenti condizioni.

6. Il ricorso Varalda.

Varalda Luciano muove alla sentenza in parola le censure di seguito sintetizzate, con atto a firma del difensore, avv. Luigi Fornari.

6.1. Erronea applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte di Appello richiamato la sentenza n. 38991/2010 della Corte di cassazione quale prova della titolarità da parte del Varalda della posizione di garanzia che gli imponeva di attivarsi per evitare la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico e non aver poi dato seguito a tale assunzione, ritenendo la responsabilità dell'imputato nonostante con la sentenza in parola, che confermava sul

punto quella emessa il 25.3.2009 dalla Corte di Appello di Torino, fosse stato ritenuto che il Varalda non aveva mai avuto la qualità di direttore della Divisione Filo Poliestere e che quest'ultima operava solo con stabilimenti posti in Campania (la sua condanna venne pronunciata solo in rapporto alla qualità di amministratore delegato della SIN e di direttore della Divisione Filo Nylon). Sicchè la Corte di Appello ha travisato la prova costituita dalla menzionata sentenza.

6.2. Vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i decessi di Candelù e Geminiani: da quanto esposto con il primo motivo deriva che è manifestamente illogica la dichiarazione di responsabilità per i decessi dei lavoratori che avevano cessato il lavoro prima del 4.1.1982 (data dell'assunzione della carica di amministratore delegato della SIN da parte del Varalda).

6.3. Analogo vizio motivazionale si denuncia a riguardo della dichiarazione di responsabilità per i decessi di Ferri, Ferrugiara, Mazza, Sada e Giussani. Infatti, assume l'esponente, a voler ritenere corretta la datazione fatta dalla Corte di Appello dei periodi di induzione relativi a ciascuno dei lavoratori sopra menzionati, risulta che essi sono sempre terminati prima che il Varalda assumesse la carica.

6.4. Un quarto motivo ha ad oggetto la erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla responsabilità ritenuta per i decessi derivati da mesotelioma pleurico per non aver accertato la Corte di Appello la causalità individuale, peraltro tacendo dei contributi resi dai consulenti delle difese senza spiegare perché ha preferito il punto di vista dei consulenti del P.M.

6.5. Deduce il ricorrente analoghi vizi in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i decessi derivanti da tumore polmonare. E' illogica la motivazione che giustifica la preferenza accordata alla tesi dei consulenti dell'accusa pubblica (l'indifferenza rispetto agli interessi economici delle società multinazionali); anche a convenire sulla cancerogenità dell'amianto rispetto al carcinoma polmonare e sull'effetto sinergico delle esposizioni all'asbesto e al fumo, va registrato che la Corte di Appello ha arrestato il proprio ragionamento all'enunciazione di una causalità generale ed ha anche mal interpretato il giudizio del Tribunale, che non aveva affermato l'essere stato il fumo la causa da sola sufficiente a provocare i tumori ma ha ritenuto insufficiente la prova a carico. Quanto al Martinella, unico lavoratore deceduto non fumatore, si osserva che l'inesistenza di una soglia di esposizione all'asbesto priva di rischio è affermazione che è stata fatta dai consulenti in relazione al mesotelioma e non rispetto al tumore polmonare, per il quale i noti criteri di Helsinki hanno fissato una dose soglia di 25 fibre/ml/anno; come discusso dal Tribunale e non esaminato dalla Corte di Appello.

6.6. Violazione di legge e vizio motivazionale si rinviene, poi, nelle determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della misura della pena base e del giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze eterogenee.

6.7. Omessa motivazione si denuncia, infine, in relazione alle statuizioni civili, per non essere state indicate le voci di danno ritenute risarcibili alle singole parti civili.

7. I ricorsi Poletti e Quaglieri.

Poletti Gianluigi e Quaglieri Bruno propongono ricorso a mezzo dei difensori, avv. Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, affidandosi a motivi che, esposti in separati atti ma dal contenuto pressoché sovrapponibile, articolano le censure di seguite descritte.

7.1. Inosservanza od applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27 Cost. e art. 40 comma 2 cod. pen., nonché contraddittorietà, mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, avuto riguardo alla erronea individuazione di una posizione giuridica di garanzia in capo all'imputato: la sentenza della Corte di cassazione alla quale si è richiamata la Corte di Appello per sostenere che risultasse accertata la posizione di garanzia in realtà ha confermato il giudizio di condanna limitatamente a tre decessi per asbestosi, mentre è stata di annullamento con rinvio riguardo alla omessa motivazione in ordine alla legge scientifica di copertura assunta dal giudicante per le diverse patologie; quindi non ha definitivamente accertato alcunché in merito alla posizione di garanzia dell'imputato rispetto ai rischi di contrazione delle patologie oggetto del presente procedimento e la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare espressamente in merito.

7.2. Violazione del divieto di bis in idem, mancanza della motivazione e sua illogicità manifesta, violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.

Assumono i ricorrenti di essere stati già giudicati per il medesimo fatto, in ragione della sentenza emessa nel precedente giudizio che li vedeva imputati di aver cagionato, nelle medesime posizioni di garanzia, con la medesima condotta e nello stesso arco temporale, i decessi per mesotelioma di alcuni lavoratori della Montefibre s.p.a. Il fatto che le persone offese siano diverse è influente ai fini dell'identità del fatto storico.

7.3. Proseguono i ricorrenti indicando un vizio motivazionale nell'aver la Corte di Appello dapprima ritenuto la decisività dell'accertamento della evoluzione dello stato dell'arte rispetto al tema della individuabilità degli estremi temporali del periodo di induzione per ciascun lavoratore e poi pretermesso di riportare i risultati di tale accertamento, avvalendosi di una stima operata nel processo dal c.t. del P.M. (una durata del periodo di induzione di almeno dieci anni), senza peraltro esplicitare le ragioni della preferenza accordata a quest'ultimo. Il che contrasta anche con i principi che governano il ragionamento probatorio del giudice.

Rilevano, ancora, che pur assumendo la teoria multistadio è ancora necessario svolgere il giudizio controfattuale per accertare che il fattore in esame sia causa dell'evento. Tale operazione non è stata svolta dalla Corte di Appello, che ha ricavato dalla tesi epidemiologica cui ha aderito l'esistenza del nesso causale individuale, senza

verificare l'effettiva incidenza delle condotte di ogni singolo imputato sui decessi di ogni singolo lavoratore. La Corte di Appello è incorsa anche nell'erronea applicazione dell'art. 41 cod. pen., avendo ritenuto che la natura di causa concorrente risolva il quesito causale e quindi senza accertare se il fattore concorrente sia stato effettivamente causa, ancorchè non esclusiva, dell'evento.

7.4. Vizio motivazionale e violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., per aver affermato il nesso di causa tra la condotta degli imputati e i decessi dei lavoratori Ermes Brusa, Bruno Cani, Benito Di Stefano, Michele Locutarolo, Giacomo Martinella, Mario Profeta, Franco Travaglini, nonché la malattia del lavoratore Pierluigi Lobasso, affetti da cancro al polmone, prescindendo dalla verifica della sicura eziologia della malattia, sulla base della tesi della sinergia tra fumo e inalazione di asbesto; tesi utilizzabile sul piano della causalità generale ma non su quello della causalità individuale. Anche riguardo al tema in esame la Corte di Appello ha ommesso di motivare le ragioni specifiche per le quali ritiene non applicabile la tesi difensiva.

7.5. Mancanza della motivazione e sua illogicità manifesta, nonché violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in merito al ritenuto nesso di causa tra la condotta degli imputati e la malattia del lavoratore Eugenio Maddaloni, affetto da placche pleuriche ed ispessimenti pleurici (per il correlato reato è stata dichiarata l'improcedibilità per prescrizione, con condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile; è a tale statuizione che si indirizza la censura).

7.6. Mancanza della motivazione e sua illogicità manifesta, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 27 co. 1 Cost., 42 e 43 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo del reato, che non è stato fatto oggetto di dedicata motivazione da parte della Corte di Appello e che neppure risulta tema trattato nella sentenza della Corte di Cassazione utilizzata ex art. 238-bis cod. proc. pen. In ogni caso, le regole cautelari evocate nel giudizio non avevano quale scopo quello di prevenire il pericolo mortale associato ad una pur minima esposizione all'amianto ed erano quindi rivolte a prevenire patologie diverse dal mesotelioma, dalle placche pleuriche e dal cancro al polmone; alla stregua delle conoscenze del tempo, l'imputato non poteva prevedere il pericolo di contrazione di malattie dipendenti da esposizioni infinitamente basse; l'evento non era evitabile dagli imputati, non avendo essi il potere di disporre l'arresto della produzione ed avendo poteri decisionali e di spesa limitati all'operatività ordinaria.

7.7. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132, 133, 589, 114, 62-bis e 69 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla quantificazione della pena, nonché in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 114 cod. pen. (si rappresenta che dalla corretta quantificazione della pena sarebbe dovuta discendere la concessione della sospensione condizionale della pena).

7.8. Inosservanza od erronea applicazione di norme giuridiche diverse dalla legge penale, in relazione agli artt. 2043, 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno nonché al riconoscimento di una provvisoria a favore delle costituite parti civili persone fisiche, non essendo stata raggiunta la prova del relativo danno.

7.9. Inosservanza od erronea applicazione di norme giuridiche diverse dalla legge penale, in relazione agli artt. 2043, 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili diverse dalle persone fisiche, giacché non esplicitato quale danno abbiano ricevuto le medesime, tenendo presente che uno degli enti (l'Associazione Italiana Esposti Amianto Nazionale) non era stato costituito all'epoca in cui gli imputati furono in carica.

7.10. Con memoria depositata il 13.10.2016 i difensori del Poletti svolgono ulteriori osservazioni in merito alla motivazione resa dalla Corte di Appello con riguardo alla posizione di garanzia del medesimo, questione già dedotta con il punto 2 del ricorso. Facendo richiamo agli ordini di servizio n. 216 del 7.10.1974, 233 del 16.12.1974 si sostiene che a partire da tale anno i direttori di stabilimento della società Montefibre non furono titolari di poteri in materia di igiene e sicurezza del lavoro, materia ricondotta alla diretta gestione del Presidente del C.d.a. Si aggiunge che all'epoca dell'esercizio del ruolo, la normativa consentiva all'impresa di svincolare dalla direzione locale le funzioni dedicate alla sicurezza ed igiene del lavoro, ponendole alle dirette dipendenze del legale rappresentante.

7.11. Nel medesimo contesto si rileva, a proposito del Quagliari, che il fatto stesso che tra le persone offese dalla condotta dell'imputato venga indicata la moglie, poi deceduta, sta a dimostrare che all'epoca correva una "siderale distanza ... tra la sfera conoscitiva e l'agire dell'imputato". Per tale motivo le regole che si assumono violate non sono dotate di un contenuto cautelare con riferimento agli eventi occorsi, i quali, quindi, non costituiscono la realizzazione del rischio da esse fronteggiato. Ed infatti si tratta di norme volte ad evitare l'insorgenza non del mesotelioma ma di malattie non neoplastiche, causate da esposizioni massicce all'amianto; laddove il mesotelioma può derivare anche da esposizione indiretta e a dose infinitamente bassa.

Si aggiunge che l'unica condotta impeditiva sarebbe stata la chiusura dello stabilimento e che ciò non era nei poteri del direttore di stabilimento, qual'era il Quagliari.

8. *Il ricorso Pece.*



Anche Pece Luigi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Si omette l'esposizione dei motivi essendo pervenuta in data 13.8.2016 notizia del decesso dell'imputato.

9. Il ricorso Montefibre s.p.a.

Ricorre per la cassazione della sentenza altresì il responsabile civile Montefibre s.p.a., con atto sottoscritto dal difensore, avv. Luigi Fornari.

Con un primo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di preclusione processuale in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nell'ambito del procedimento definito con sentenza n. 32889 del 5.3.2013 della Corte di cassazione. Preclusione che si sarebbe verificata in relazione all'accertamento, operato nel precedente giudizio, del fatto che le esposizioni dei lavoratori avevano preceduto l'inizio del periodo in cui i vari imputati hanno rivestito ruoli di garanzia. Aggiunge l'esponente che nella sentenza che ha chiuso il processo "Montefibre1" è stato negato in maniera definitiva ciò che nella sentenza qui impugnata sarebbe invece affermato, cioè la possibilità di addivenire a un giudizio di responsabilità penale in relazione alle esposizioni successive. La diversità degli esiti processuali andrebbe a riguardare persone offese che sono tutte portatrici di caratteristiche omogenee rispetto alla questione causale rilevante: sia le persone offese del primo processo che quelle del secondo sono state tutte esposte nello stabilimento Montefibre prima del 1972.

Con un secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen., e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità degli imputati per la causazione dei mesoteliomi pleurici, per non aver accertato la Corte di Appello la causalità individuale, peraltro tacendo dei contributi resi dai consulenti delle difese e senza spiegare perché ha preferito il punto di vista dei consulenti del P.M.

Il terzo motivo - che attiene alla erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen., e alla ritenuta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità degli imputati per la causazione dei tumori polmonari - e il quarto - concernente l'omessa motivazione sulle statuizioni civili -, sono del medesimo tenore di quelli formulati per il Varalda.

10. Il ricorso dell'Unione Sindacale Territoriale del Verbano Cusio Ossola.

Propone ricorso per la cassazione della sentenza l'Unione Sindacale Territoriale del Verbano Cusio Ossola, a mezzo del difensore avv. Carlo Ruga Riva, articolando un primo motivo con il quale, per violazione di legge e vizio motivazionale, censura la sentenza impugnata per aver omesso qualsiasi motivazione e statuizione a riguardo della richiesta di condanna degli imputati al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile in favore della ricorrente.

Il secondo motivo, che pure deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge, lamenta la mancata liquidazione delle spese di assistenza e di difesa in primo grado e la insufficiente liquidazione delle spese di assistenza e di difesa del secondo grado.

11. Note per l'odierna udienza.

11.1. Il 21.10.2016 l'Associazione italiana esposti all'amianto (AIEA) e Medicina Democratica hanno depositato distinte 'nomina di difensore di fiducia e procura speciale' in favore dell'avv. Alessandra Mari, nelle quali si avanza anche richiesta di conferma della sentenza della Corte di Appello oggetto dei ricorsi e si fa istanza di condanna degli imputati, in solido con il responsabile civile, alla rifusione alle parti civili delle spese processuali del giudizio di legittimità.

11.2. Con 'memoria difensiva' depositata il 28.10.2016, a mezzo del difensore avv. Laura D'Amico, le parti civili Passioni Manuela e la CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Novara e del VCO hanno esposto argomentazioni in merito alla inammissibilità e alla infondatezza dei ricorsi degli imputati.

11.3. Il 31.10.2016 l'avv. D'Amico ha depositato le revoke di costituzione di parte civile fatte da taluna di queste nei confronti di alcuni tra gli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

12. L'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Pece Luigi.

Pare opportuno far precedere all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati e dal responsabile civile la statuizione concernente il ricorrente Pece Luigi. Come documentato mediante il relativo certificato di morte, questi è deceduto il 25.2.2016. Tanto determina l'estinzione dei reati ascritti al pece, per morte dell'imputato; consegue l'annullamento senza rinvio con pedissequa formula della sentenza impugnata.

13. La pretesa violazione del divieto di bis in idem.

13.1. Per il carattere pregiudiziale occorre prendere le mosse dal motivo concernente la violazione del divieto di *bis in idem*. Elevato nell'interesse del responsabile civile (primo motivo), del Poletti e del Quaglieri (secondo motivo), ove fondato, stante la valenza oggettiva del vizio, esso determinerebbe l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti anche degli imputati che non lo hanno avanzato, eccezion fatta per il Bordogna, rimasto estraneo al giudizio che si asserisce aver consumato l'azione penale.

I dati fattuali da tener in conto, al riguardo, possono così sintetizzarsi. Gli odierni imputati, ad eccezione del Bordogna ed unitamente ad altri, sono stati tratti a giudizio per rispondere, nelle rispettive qualità di amministratori o di dirigenti delle società aventi in carico lo stabilimento di Verbania-Pallanza della Montefibre, del reato di omicidio colposo in danno di numerosi lavoratori, alcuni dei quali ammalatisi di asbestosi ed i

restanti di mesotelioma pleurico. In primo grado (sentenza del 1.6.2007) gli imputati Mazzanti e Quaglieri venivano condannati per due decessi dovuti ad asbestosi; mentre tutti gli imputati venivano assolti dai restanti addebiti. La Corte di Appello (sentenza del 25.3.2009) estendeva la pronuncia di condanna a tutti gli imputati per tutte le imputazioni formulate a loro carico. La Corte di cassazione, con sentenza n. 38991 del 10.6.2010 e per quel che qui rileva, annullava con rinvio la pronuncia di secondo grado limitatamente alle statuizioni concernenti gli omicidi colposi commessi in danno dei lavoratori ammalatisi di mesotelioma, confermando le condanne per quelli in danno degli ammalati di asbestosi. Il successivo giudizio di rinvio esitava nell'assoluzione degli imputati per l'ambito della contestazione alla quale si riferiva l'annullamento; i ricorsi proposti dalle parti civili avverso tal ultima decisione venivano rigettati con sentenza di questa Corte n. 32899/2013.

Le difese del Quaglieri e del Poletti assumono che, essendo stato gli imputati già giudicati, perchè direttori dello stabilimento, il primo tra il 28.11.1975 ed il novembre 1976, il secondo dal novembre 1976 al luglio 1983, per ipotesi di decessi di lavoratori ammalatisi di mesotelioma, trattandosi della medesima condotta (violazione delle medesime regole cautelari, medesimo luogo, medesimo arco temporale) e risultando ininfluyente ai fini dell'identità del fatto storico la diversità delle persone offese, si sarebbe formato il giudicato in ordine all'assenza di nesso causale tra quella condotta "e i decessi dei lavoratori affetti da mesotelioma pleurico", perchè la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello in sede di rinvio, confermata nel successivo grado, ha stabilito l'impossibilità di accertare l'epoca di insorgenza della malattia dei singoli lavoratori deceduti e quindi di affermare l'esistenza del ricercato nesso causale.

Con richiami alla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 18376/2013) e costituzionale (sent. n. 39/2002), i ricorrenti assumono che l'ampia nozione assunta dal concetto di 'medesimo fatto' (art. 649 cod. proc. pen.) implica che il presente procedimento ha ad oggetto il medesimo fatto storico già trattato in quello celebrato in precedenza. Anche la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di Appello confermerebbe tale conclusione.

Del medesimo tenore la già rammentata censura portata con il primo motivo dal responsabile civile.

13.2. Il motivo è infondato.

Il divieto di bis in idem, che allo stato rinviene la propria matrice normativa nell'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui rispettivamente all'art. 69, co. 2 e all'art. 345 cod. proc. pen. La sua funzione è quella di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale ed assume nel

vigente diritto processuale penale la portata e la valenza di principio generale (Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-231800), impedendo la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260696).

L'istituto ruota intorno alla nozione di 'medesimo fatto'. Come già affermato da una ormai risalente decisione delle Sezioni Unite, vale una nozione storico-naturalistico: "Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799).

Tale ricostruzione è stata di recente ribadita ed ulteriormente verificata dalla Corte costituzionale, che ha analizzato la relazione tra la nozione di medesimo fatto valevole per il diritto nazionale e quella che risulta assunto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il giudice remittente aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione «limita l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo "fatto giuridico", nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo "fatto storico"», individuando il parametro costituzionale nell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel giudizio a quo era stato richiesto il rinvio a giudizio di un imputato per omicidio doloso; ma questi già era stato giudicato in via definitiva per il medesimo fatto storico (venendo prosciolto per prescrizione dai reati di disastro doloso e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro in danno di numerose persone), mentre molte delle vittime dei delitti di omicidio già giudicati (rilevanti quale nucleo della circostanza ggravante di cui al comma 2 dell'art. 437 cod. pen.) venivano indicate nuovamente come persone offese nella richiesta di rinvio a giudizio.

Al giudice remittente che aveva sostenuto che la nozione di identico fatto valevole ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., così come descritta dal diritto vivente (incentrata sulla 'identità legale'), fosse contrastante con quella definita dalla Corte di Strasburgo ("idem factum"), perché quest'ultima enfatizza la sola componente empirica del fatto, escludendo quindi l'incidenza di elementi del fatto diversi dalla condotta, quali l'evento ed il nesso di causalità, il giudice delle leggi ha replicato che *"fatto, ..., è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto*

nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente".

La Corte ha quindi escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito all'*idem factum* lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento, aggiungendo che *"la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in idem con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale"*. Dal che ha fatto discendere che *"la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente"*.

Raffrontato il diritto vivente nazionale (identificato con la posizione espressa dalla menzionata decisione Sez. U, n. 34655/2005) con tale nozione, la Corte costituzionale ha rinvenuto un rapporto di piena consonanza, a patto di non attribuire all'evento *"rilevanza in termini giuridici"*, dovendo assumere *"significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente"* (C. cost., sentenza n. 200 del 31.5.-21.7.2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale).

13.3. Calando tali premesse nel caso che occupa risulta palese l'infondatezza dell'assunto dei ricorrenti, che colgono l'identità del fatto nonostante il giudicato evocato si sia formato nei loro confronti a riguardo di omicidi colposi che, se pure possono presentare tratti di identità delle condotte rispetto a quelle descritte nell'imputazione che ha dato luogo al presente giudizio, certamente attengono ad eventi - naturalistici - ben diversi, essendo indicati come perpetrati in danno di persone diverse da quelle che vengono risultano persone offese in questa sede.

14. La violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale; in particolare le condizioni dell'ambiente di lavoro.

Le restanti censure degli imputati e del responsabile civile ruotano essenzialmente intorno a due nuclei: l'erroneo utilizzo della prima sentenza emessa dalla Corte di cassazione (n. 38991/2010) nell'ambito del giudizio già chiamato in causa per sostenere l'esistenza di un bis in idem; l'inosservanza dei criteri per l'utilizzo del sapere scientifico.

Giova prendere le mosse dal primo tema, introdotto con i motivi quinto del ricorso Bordogna ed altri e primo del ricorso Varalda. Con essi ci si duole che la violazione del

disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen. abbia determinato la manifesta illogicità della motivazione, alla quale va ad aggiungersi una mancanza di motivazione.

14.1. Come noto, l'art. 238-bis cod. proc. pen. dispone che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3"*.

Introdotta dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) la norma ha visto addensarsi le critiche di larga parte della dottrina per la problematica relazione intrattenuta con il principio della formazione della prova in contraddittorio (art. 111, co. 4 e 5 Cost., nella formulazione sopravvenuta alla novella del 1992) ed è stata oggetto di sospetto di incostituzionalità, che la Corte ha respinto con una motivazione che tornerà utile rammentare (sentenza n. 29/2009). Occorre tuttavia rimarcare che il motivo in esame non denuncia le modalità di acquisizione della prima sentenza della Corte di cassazione nel processo Montefibre¹ ma le modalità della sua utilizzazione; aspetto che concerne la coerenza ai criteri di valutazione della prova del percorso logico-giuridico tracciato dalla Corte di Appello di Torino a partire da quella decisione e traendone le implicazioni sul piano probatorio. Non è quindi lamentata la violazione del principio di contraddittorio per la prova né da parte del legislatore né nella specifica vicenda processuale.

Come noto, con la pronuncia sopra indicata la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità dell'art. 238-bis cod. proc. pen. ritenendo che esso non violi il principio del contraddittorio in quanto acquisizione e valutazione della prova, pur risultando momenti distinti, sono però tra loro interdipendenti, sicché il contraddittorio assicurato nel contesto valutativo assicura la coerenza costituzionale della disposizione. In tale quadro il giudice delle leggi ha rimarcato come *"la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, rappresentino garanzia sufficiente del rispetto delle prerogative dell'imputato"*, così ribadendo quanto, nel contesto preesistente alla costituzionalizzazione del 'giusto processo', era già stato espresso, ovvero che lungi dall'assumere la portata di statuizione idonea a risolvere ogni aspetto del thema devoluto alla cognizione del giudice ricevente, l'art. 238-bis *"si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione che non intacca il basilare principio, già operante nel vigore dell'art. 18 del precedente codice, per cui ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante"* (C. cost. ordinanza n. 159/1996).

La ridotta valenza probatoria del precedente (significativamente il giudice delle leggi rimarca il ripudio della 'pregiudiziale penale'), la libertà del giudice di apprezzare quanto già *aliunde* accertato e la necessità di rinvenire quei riscontri dei quali fa menzione l'art. 192, co. 3 cod. proc. pen. (è unanime il giudizio di sostanziale superfluità del richiamo dell'art. 187 cod. proc. pen.) appaiono i capisaldi di un'interpretazione in grado di adeguare la norma al dettato costituzionale. Questa Corte è salda nel convincimento che "l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisorii dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Daccò, Rv. 266338).

Tale interpretazione deve anche confrontarsi con la peculiarità della 'sentenza irrevocabile', che non è assimilabile alla prove precostituite né a quella costituenda e contiene in principal modo valutazioni intorno a fatti e solo in misura limitata e selettiva espone gli elementi di prova. Elementi, peraltro, che potrebbero essere stati acquisiti in violazione del principio del contraddittorio.

Di ciò è ben avvertita la giurisprudenza di legittimità, che è andata svolgendo le implicazioni della previsione in modo da conferirle un contenuto costituzionalmente adeguato. Si è quindi sostenuto che va *"escluso che nel processo ricevente possano essere considerati provati vicende e fatti sulla base soltanto delle risultanze della decisione emessa in altro processo, o che l'art. 238-bis possa consentire l'ingresso di elementi probatori la cui acquisizione non sarebbe consentita per altre vie"* (Sez. 6, n. 1269 del 04/12/2003 - dep. 20/01/2004, Brambilla ed altro, Rv. 229996). Si è poi formulato il principio secondo il quale le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova (Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010 - dep. 25/03/2010, Bisio, Rv. 246778). Si è aggiunto che le dichiarazioni rese "contra alios" da chi si è sempre sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore sono inutilizzabili anche se contenute in una sentenza irrevocabile legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., in quanto tale modalità acquisitiva delle dichiarazioni si risolverebbe in un espediente elusivo delle garanzie dettate dall'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015 - dep. 07/09/2015, Knox e altri, Rv. 264862).

Quanto sin qui rammentato (di un dibattito ben più ampio ed inesausto) è sufficiente a dimostrare la necessità di un'interpretazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che ne articoli l'applicazione sotto la permanente preoccupazione di assicurarne la coerenza al principio del contraddittorio. Principio che in certa misura ripiega quando non può esplicarsi già nel momento acquisitivo ma che proprio per questo deve poter trovare ogni possibile via di concretizzazione nelle successive attività processuali.

Per tale motivo la previsione secondo la quale le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (*ex multis*, Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014 - dep. 31/01/2014, Adamo e altri, Rv. 259414), può vedersi attribuire la funzione di permettere il (parziale) recupero del contraddittorio nel segmento delle attività processuali funzionali all'acquisizione di quegli elementi che dovranno essere valutati nella loro rilevanza in funzione di riscontro; sorvegliando che lo spazio operativo dell'art. 192, co. 3 cod. proc. pen. non risulti puramente apparente, come paventato dalla prevalente dottrina.

Per non incorrere in tale errore può essere utile identificare con la miglior precisione possibile i temi che il processo ad quem propone in modo esclusivo; essi sono implicati dagli elementi di 'novità' della contestazione, rispetto a quella per la quale si è formata la decisione irrevocabile. D'altro canto, rischia di risultare astratta la pretesa che venga nuovamente accertata la veridicità dei fatti come dimostrati dalla sentenza acquisita (secondo il principio formulato da Sez. 1, n. 8755 del 26/05/1995, dep. 29/07/1995, Ronch, Rv. 202624 e ribadito da Sez. 6, n. 3396 del 02/03/1998, dep. 18/03/1998, Calisse ed altri, Rv. 210326). Ovviamente ciò è auspicabile che avvenga; ma certo ben più ragionevole ed adeguato allo scopo è pretendere che il giudice ad quem valuti quanto già accertato nella sua capacità di concorrere alla dimostrazione di quel quid novi recato dalla contestazione fonte del giudizio. In questa prospettiva potrebbe risultare meno decisiva la distinzione tra riscontri rappresentati da elementi già vagliati nel procedimento ad quo (utilizzabili per la prevalente giurisprudenza: Sez. 6, n. 23478 del 19/04/2011, dep. 10/06/2011, De Caro, Rv. 250098;) ed elementi acquisiti in modo originario nel giudizio 'ricevente'.

Ovviamente, si tratta di un passaggio più o meno agevole (può risultare persino scontato), a seconda delle evenienze. Le vicende oggetto del presente giudizio evidenziano quanto esso può essere intricato.

In ultimo, occorre considerare che la diversione dall'iter logico-processuale tratteggiato dall'art. 238-bis cod. proc. pen. influisce sulla razionalità della decisione, lasciando in campo un vizio motivazionale censurabile ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Come ribadito da ultimo dalle Sezioni unite, la violazione di norme

processuali non implicante la nullità o l'inutilizzabilità è suscettibile di dare vita ad un vizio motivazionale ove si tratti di norme che concorrono a delineare quei criteri di razionalità della decisione il cui rispetto è essenziale affinché la pronuncia di condanna sia rispettosa del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ciò non perché si tratti di vizio ontologicamente 'altro' rispetto alla violazione di legge ma per la scelta del legislatore concretizzatasi attraverso l'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267492).

Così è per l'art. 192 cod. proc. pen.; così deve dirsi per la inesatta applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

14.2. Calando le premesse sin qui tracciate nel caso che occupa occorre in primo luogo rammentare che la sentenza di questa Corte, dalla quale si è inteso trarre la prova di un non piccolo numero di elementi essenziali al giudizio di responsabilità, pronunciò l'annullamento con rinvio della condanna emessa dalla Corte di Appello anche in relazione ai casi di decessi dovuti a mesotelioma (giova ripetere che il Tribunale aveva condannato per due decessi dovuti ad asbestosi e assolto per quelli ascritti a mesotelioma) ritenendo il vizio di motivazione quanto alla legge scientifica di copertura che permetteva di ricondurre all'esposizione all'amianto i decessi in parola. Rigettò i ricorsi nel resto, consolidando le condanne per i decessi da asbestosi. Pertanto, è quanto meno impreciso quanto asserito dai ricorrenti Bordogna, Ceriani, Mazzanti e Vannini, ovvero che la sentenza n. 38991/2010 riguardò solo casi di asbestosi. In realtà, essa determinò la formazione del giudicato a riguardo delle statuizioni concernenti le condanne per i decessi dovuti ad asbestosi; ma determinò anche (e soltanto) una preclusione processuale a riguardo dei punti della decisione attinenti gli omicidi scaturiti da mesotelioma, per i quali questa Corte ritenne non censurabile la motivazione impugnata. Infatti, le S.U. hanno insegnato che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli; non invece sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 - dep. 28/06/2000, Tuzzolino A, Rv. 216239; cfr., più di recente, Sez. 5, n. 46513 del 14/07/2014 - dep. 11/11/2014, P.G. in proc. Lamkja, Rv. 261036). Si tratta di una preclusione endoprocessuale, ovvero valevole solo all'interno del processo in cui matura. Ne deriva che, a stretto rigore, nel caso del giudizio Montefibre¹ l'attributo di giudicato, a riguardo del capo di imputazione concernente gli omicidi colposi in danno di ammalati di mesotelioma, può spettare unicamente alla successiva sentenza emessa dalla Corte di Appello in sede di rinvio (una pronuncia assolutoria, non soggetta ad ulteriore statuizione di annullamento).

In tale cornice effettivamente il richiamo al giudicato risulta congruo solo per i capi della sentenza di secondo grado (e quindi più correttamente ci si sarebbe dovuti riferire a questa: art. 648, co. 2 cod. proc. pen.) divenuti definitivi in forza del rigetto dei ricorsi. Ma dalla particolare prospettiva dell'art. 238-bis cod. proc. pen. già la sola preclusione processuale attribuisce alle statuizioni quel grado di definitività che consente di assumerle come dati di fatto ormai stabilizzati; ciò vuol dire che la sentenza n. 38991/2010, acquisita in quanto irrevocabile (con l'errore prospettico che si è sopra evidenziato), può essere utilizzata anche per le parti non ulteriormente suscettibili di rinnovata valutazione in ragione di una preclusione processuale.

Non è quindi fondata l'affermazione dei menzionati ricorrenti per la quale quanto stabilito dalla sentenza n. 38991/2010 in tema di esposizione all'amianto può esplicare la sua efficacia solo rispetto ai casi di asbestosi.

Sicché del tutto legittimamente la Corte di Appello ha assunto dalla menzionata decisione i seguenti dati: la titolarità in capo agli imputati di una posizione di garanzia; la sussistenza di inquinamento ambientale nello stabilimento di Verbania Pallanza; la derivazione delle asbestosi dall'esposizione all'amianto subita dai lavoratori presso tale stabilimento; la condotta obiettivamente colposa degli imputati; la loro rimproverabilità per essere gli eventi prevedibili ed evitabili. A tal proposito è certamente da escludersi che i ricorrenti possano rimetterli in discussione pretendendo di interpretare la decisione 38891/2010 alla luce di evidenze probatorie acquisite nel presente giudizio; come si vorrebbe fare ad esempio attraverso il richiamo di un passo della deposizione del Mirabelli - "non proprio tutti i reparti erano esattamente uguali da questo punti di vista" - aggiungendo che nel giudizio Montefibre¹ l'attenzione si era concentrata sui reparti di filatura nylon, acetati e centrale termica.

Tuttavia, dopo aver proceduto ad identificare i dati stabilizzatisi all'esito della decisione del S.C., la Corte di Appello avrebbe dovuto dare concreta attuazione alla previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

La verifica dell'adempimento dovrà avere necessariamente carattere analitico.

Per ciò che concerne l'inquinamento degli ambienti di lavoro l'impegno alla corroborazione probatoria avrebbe implicato in primo luogo ricercare conferme che quello riguardò anche le postazioni lavorative delle persone offese nel presente giudizio.

Nell'approcciare l'esame di questo passo della motivazione impugnata occorre tener presente che il giudice di legittimità non può apprezzare la valenza confermativa degli individuati riscontri, perché ciò costituisce oggetto di una valutazione in fatto; egli deve accertare che il dato elevato a riscontro corrisponda alla relativa nozione, di elemento di prova proveniente da fonte diversa, che riguarda la sfera personale dell'accusato e che è riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo (cfr. Sez. 5, n. 36451 del 24/06/2004, dep. 15/09/2004, Vullo e altri, Rv. 230240).

Orbene, ad avviso del Collegio, la Corte di Appello ha adempiuto il proprio compito: a pg. 57 indica, sulla scorta della documentazione e delle fonti dichiarative vagliate dai consulenti del P.M., le tipologie di lavoratori soggette all'esposizione, diretta o indiretta, e con ciò le postazioni inquinate: i coibentisti, i manutentori, gli operai addetti ai reparti di produzione, gli operai addetti alla filatura nylon, quelli addetti alla produzione acetati, quelli addetti a reparti ausiliari come la centrale termica, gli addetti alla squadra antincendio. Ma in realtà già il Tribunale aveva esplicitato di ritenere accertata l'esposizione all'amianto dei lavoratori persone offese nel presente giudizio e ciò sulla scorta della menzionata sentenza ma anche del riscontro offerto dalle produzioni documentali del P.M. (analiticamente citate a pg. 14).

Sicché, sul punto, mentre non risulta pertinente l'evocazione dell'obbligo di motivazione rafforzata incombente sul giudice della riforma, non coglie il segno la censura di una inosservanza dell'art. 238-bis cod. proc. pen.: sgombrato il campo dall'erronea tesi che la sentenza Montefibre¹ riguardasse solo i casi di asbestosi, risulta correttamente ripreso il dato dell'inquinamento ambientale diffuso e massiccio; e risulta correttamente applicato il canone di valutazione posto dalla norma.

A tal ultimo proposito risulta infondata la critica dei ricorrenti Bordogna ed altri, secondo la quale la Corte di Appello non avrebbe individuato ed utilizzato riscontri individualizzanti su quanto si ricava dalla sentenza irrevocabile, in punto di aerodispersione di asbesto all'interno dello stabilimento verbanese. Infatti, da un verso si ammette che tali riscontri sono stati indicati in atti dei quali si fa menzione nelle pronunce assunte nel diverso processo (rilevi del c.t. Lauria e dichiarazioni dei c.t. e dei testi sulla quantificazione dei livelli di esposizione); dall'altro si richiamano le relazioni scritte e agli esami orali dei cc.tt. del P.M. menzionate dalla corte distrettuale. Sicché l'assenza di riscontri risulterebbe piuttosto dalla loro inutilizzabilità. Ma questa è solo genericamente dedotta, mentre avrebbe dovuto rappresentarsi una delle ipotesi che, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, determinano il divieto di utilizzo di dichiarazioni rese e i documenti acquisiti nel giudizio a quo; il solo fatto che si tratti di dichiarazioni non acquisite al fascicolo di questo processo non è motivo di inutilizzabilità, giacché questa deriva dal mancato rispetto della condizione prevista dall'art. 238, co. 2-bis cod. proc. pen., e le dichiarazioni possono quindi essere utilizzate nel procedimento ad quem contro l'imputato se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova nel giudizio a quo (cfr. Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010, dep. 25/03/2010, Bisio, Rv. 246778).

15. Segue: la titolarità dei poteri-doveri in materia prevenzionistica.

Non immune da censure è invece la motivazione impugnata laddove giustifica il giudizio in ordine al ruolo degli odierni ricorrenti di garanti della salute dei lavoratori persone offese. Il tema, sollevato dalla difesa del Varalda e da quella del Bordogna, del

Ceriani, del Mazzanti e del Vannini (dal settimo al decimo motivo), è suscettibile di investire anche le posizioni dei coimputati non ricorrenti sul punto (Poletti e Quaglieri), giacché attiene al criterio di utilizzazione di una prova posta a carico di tutti gli imputati (cfr. Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, dep. 18/11/2013, Serio, Rv. 258155, per la quale "l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.").

15.1. Per un compiuto inquadramento occorre considerare in primo luogo che, nonostante le scelte lessicali e ricostruttive manifestate con la contestazione, i reati ascritti agli imputati hanno struttura di reati commissivi, incentrati sulla esposizione di lavoratori alle fibre di amianto aereodisperse; la componente omissiva esaltata dall'imputazione in realtà attiene alla connotazione colposa della condotta, essendo costituita dalla mancata adozione delle misure prevenzionali imposte dalla legge (*"la condotta attribuibile ai responsabili dell'azienda è, nel suo nucleo significativo, attiva; giacché l'esposizione all'agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacché se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l'evento non si sarebbe verificato"*: Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943).

Un simile rilievo non ha valore meramente teorico, perché indirizza l'accertamento giudiziario, sia per il versante del soggetto attivo che per quello del nesso di causalità. Per il primo aspetto – al momento quello di maggiore pertinenza rispetto al motivo in considerazione – la puntualizzazione svela che non si tratta di ricercare la posizione di garanzia (nozione che viene in considerazione nell'ambito dei reati omissivi impropri) ma di accertare chi abbia tenuto la condotta attiva. E' però parimenti vero, che nell'ambito di un'organizzazione complessa, qual'era Montefibre s.p.a. all'epoca dei fatti, anche questa generalmente più semplice ricerca deve fare i conti con l'articolazione concreta della compagine, per identificare, al di là dei ruoli formalmente ricoperti, a chi debba imputarsi la decisione di esporre i lavoratori all'agente patogeno nelle condizioni date; e chi, avendo residui compiti di controllo, non li abbia svolti. Si ripropone, quindi, la questione dell'accertamento dei poteri; ma in una logica significativamente differente. Come sottolineato dalle S.U., in contesti organizzativi caratterizzati dalla complessità *"l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno ..."*. Occorre *"... individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel*



ruolo"; tenendo presente l'intricata trama delle connessioni che rende di non agevole conseguimento la precisa definizione dell'area di competenza di ciascuno dei gestori del rischio (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107).

15.2. Orbene, l'accertamento condotto dalla Corte di Appello si è ridotto all'evocazione delle affermazioni fatte da questa Corte nella prima sentenza nel processo Montefibre¹, senza un'autonoma valutazione di quanto di fattuale si coglieva in essa (o meglio, nelle sentenze di merito) e senza dare alcuna indicazione a riguardo dei riscontri in forza dei quali ha potuto ritenere raggiunta la prova che gli odierni imputati avessero disposto o concorso a disporre l'esposizione all'asbesto dei lavoratori persone offese nel presente giudizio, nelle condizioni definite dall'imputazione. I giudici distrettuali si sono arrestati di fronte al dato formale della titolarità della carica nel periodo di occupazione del lavoratore e alla natura strutturale delle cause dell'aerodispersione delle fibre di amianto (derivandone la ininfluenza di eventuali deleghe formali e degli ordini di servizio).

Ha un nucleo di verità la distinzione operata nel ricorso Bordogna ed altri, tra dati fattuali e valutazioni, quando rimarca che nella sentenza n. 38991/2010 a riguardo delle posizioni di garanzia possono leggersi unicamente complessive valutazioni. Ma si tratta di un dato ontologico, evidentemente contemplato dal legislatore che ha dettato l'art. 238-bis cod. proc. pen. Certo è che tale distinzione enfatizza l'obbligo del giudice del processo *ad quem* di operare ed esporre un'autonoma valutazione.

A ben vedere, si coglie nella sentenza impugnata una confusione di piani (puntualmente censurata dai ricorrenti), avendo essa ricavato dal giudicato - e con il limite appena evidenziato - non solo il dato fattuale (titolarità del ruolo formale in un determinato periodo; natura strutturale della causa dell'aerodispersione) ma anche la valutazione giuridica di esso. Ora, se l'art. 238-bis cod. proc. pen. permette di evitare - e a condizioni sempre più stringenti - di ripetere il processo di formazione della prova e quindi di acquisizione di un dato, non consente però al giudice di sottrarsi all'impegno della sua valutazione nel contesto del diverso giudizio.

La Corte di Appello ha omissso di percorrere questo secondo tratto, limitandosi a rammentare le affermazioni di principio formulate dal giudice di legittimità; senza svolgere alcuna autonoma valutazione dei sottostanti dati fattuali e senza ricercare riscontri in grado di proiettare la conoscenza stabilizzatasi in altro procedimento sulle specifiche vicende descritte nella contestazione. E' conseguente l'assenza di un compiuto accertamento, come lamentato dai ricorrenti.

L'erroneità di ciò è particolarmente evidente nel caso del Vannini, a riguardo del quale la difesa aveva prospettato l'esistenza di ordini di servizio che concentravano sulla carica di presidente del consiglio di amministrazione i poteri in materia di sicurezza del

lavoro, come documentato anche a questa Corte con produzioni che soddisfano il requisito di autosufficienza del ricorso.

E ancor più nel caso del Bordogna, che era rimasto estraneo al precedente giudizio e quindi non può neppure su un piano astratto e preliminare essere coinvolto nelle statuizioni in esso adottate, posto che quell'accertamento aveva preso in considerazione le posizioni ricoperte in un arco temporale precedente a quello nel quale il citato ricorrente fu componente del Consiglio di amministrazione di Montefibre s.p.a.

Per quanto concerne poi il Varalda, si è manifestato nelle relative valutazioni l'effetto di quell'errore prospettico del quale si è scritto in precedenza, per aver i giudici di merito assunto quale sentenza irrevocabile quella del giudice di legittimità piuttosto che quelle di merito. Il ricorrente si è doluto che la corte distrettuale non abbia colto che all'esito del giudizio di rinvio era stata confermata la sua assoluzione per i decessi verificatisi entro il 4.1.1982, per non essere stato accertato che egli aveva rivestito la posizione di garanzia indicata in contestazione per il periodo dal 1977 al 4.1.1982. Piuttosto che il travisamento della prova lamentato dal ricorrente emerge qui la mancata valutazione autonoma, sostenuta da riscontri individualizzanti, del dato altrove consolidatosi.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per una nuova valutazione in merito alla riconducibilità agli odierni ricorrenti dell'esposizione all'asbesto, nelle condizioni indicate dalla contestazione, dei lavoratori persone offese dei reati oggetto del presente giudizio.

16. La spiegazione causale.

I primi quattro motivi del ricorso Bordogna ed altri investono, per profili diversi ma convergenti, la motivazione impugnata nella parte in cui afferma sussistere un rapporto di derivazione causale delle patologie indicate in contestazione dall'esposizione all'amianto verificatasi (e quindi riconducibile) a ciascuno dei ricorrenti. Il tema è posto anche dal secondo e dal terzo motivo del ricorso del responsabile civile, che lo circoscrive all'ambito del giudizio concernente la cd. causalità individuale. Anche il Poletti ed il Quaglieri, con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, censurano la sentenza della Corte di Appello nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta loro ascritta e le patologie in questione; mentre il Varalda affida ai motivi terzo, quarto e quinto le proprie doglianze attinenti il nesso causale.

I rilievi critici si articolano lungo alcune, definite, direttrici. In primo luogo si reputa che la Corte di Appello abbia fissato le premesse scientifiche della propria valutazione sulla base di uno scrutinio viziato dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei consulenti degli imputati, giudicati inattendibili con valutazione opposta a quella del primo giudice. In secondo luogo si lamenta l'assunzione di un erroneo criterio di valutazione dell'attendibilità dell'esperto e la

violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Infine si afferma esser assente l'accertamento in merito alla causalità individuale.

16.1. La violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria.

Quanto al primo aspetto il ricorso è fondato.

Specificata attinenza al tema posto dai ricorrenti ha il principio posto da questa Corte, secondo il quale *"il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo"* (Sez. 2, n. 34843 del 01/07/2015, dep. 12/08/2015, Sagone Rv. 264542).

Come risaputo, il tema è stato affrontato di recente dalle S.U., chiamate a dirimere il contrasto insorto in merito alla rilevabilità di ufficio in sede di giudizio di cassazione la questione relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi. Nell'occasione il S.C. ha tratteggiato le condizioni presupposte dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; occorre, infatti, che: a) venga espressa nella motivazione della sentenza impugnata una valutazione *contra reum* delle fonti dichiarative; b) tale diversa valutazione sia antitetica a quella resa dal giudice di primo grado; c) essa sia stata decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) essa sia stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative.

Per la giurisprudenza precedente assumeva valore dirimente che la valutazione difforme attenesse all'attendibilità del dichiarante, affermandosi che «La Corte Europea, pertanto, àncora la violazione, con riferimento al giudizio di appello, dell'art. 6, par. 1, Cedu, al duplice requisito della decisività della prova testimoniale e della rivalutazione di essa da parte della Corte di appello, in termini di attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell'accusa per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese" (Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv. 253543; nel medesimo senso Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623).

Anche nella trama argomentativa delle Sezioni unite si rinvencono chiari riferimenti al presupposto della differente valutazione di attendibilità; ma soprattutto si chiarisce che la necessità della rinnovazione *"si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte"*. Quanto alla 'decisività' della prova in



questione, il S.C. la rinviene in quelle prove dichiarative che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna"; nonché in quelle che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna. Mentre è da reputarsi privo di tale carattere un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267491).

Nel caso che occupa, è agevole rilevare che il diverso giudizio espresso dalla Corte di Appello ha fatto perno sulla antagonistica valutazione di quanto portato nel processo dai consulenti del P.M. Non lascia dubbio, al riguardo, quanto la corte territoriale scrive a pg. 53 e s.: *"questa Corte ritiene dotate di particolare affidabilità le indicazioni provenienti dal collegio di consulenti tecnici Comba, Mirabelli e Vineis designati dal P.M. ..."*, laddove il primo giudice aveva *"ritenuto di poter conferire preponderante autorevolezza ad alcuni dei contributi scientifici, cui hanno fatto riferimento i consulenti degli imputati per sconfessare l'esito della consulenza del P.M."* (pg. 52 s.).

La circostanza che nell'ulteriore sviluppo della argomentazione la Corte di Appello non chiarisca quali tesi dei consulenti delle difese degli imputati risultino recessive, insistendo piuttosto sulla errata comprensione da parte del Tribunale delle affermazioni fatte dai consulenti del pubblico ministero (si veda ancora pg. 73), non aiuta ad individuare l'effettivo ambito di opposizione delle rappresentazioni provenienti dai vari esperti. La lettura della prima pronuncia è quindi indispensabile.

Il Tribunale ha così sintetizzato le tesi dei consulenti del P.M: a) tutte le dosi, sia pure con maggiore peso proporzionale le esposizioni remote, hanno rilevanza causale nel determinismo o nello sviluppo della malattia; b) il protrarsi dell'esposizione determina un'accelerazione della comparsa di malattia, quantificabile in anni di vita perduti (cd. effetto acceleratore). Per contro, ha rammentato il primo giudice, i consulenti degli imputati hanno contestato l'esistenza di una relazione tra durata dell'esposizione professionale all'agente cancerogeno ed aumento dell'incidenza del mesotelioma e che tutte le esposizioni siano etiologicamente rilevanti nel determinarlo (tanto nella comparsa che nello sviluppo); inoltre, i consulenti delle difese hanno contestato che sia associata l'esistenza del cd. effetto acceleratore.

Ritenendo che non si siano succeduti diversi giudizi di attendibilità soggettiva - ma che il collegio distrettuale abbia operato 'una scelta di campo' a favore delle tesi portate nel processo dai cc.t. del P.M. - il P.G. ha concluso per l'infondatezza del motivo di ricorso. Il collegio non è del medesimo avviso. Nella già citata decisione n. 34843/2015, la Corte formula un'affermazione che si condivide integralmente: "Ritenere ... di poter rivalutare le prove integrate da consulenze e perizie prescindendo dal riascolto degli autori delle stesse integra un chiaro errore sulla natura stessa della prova esaminata ...". E ciò perché, come subito si passerà ad illustrare, con riferimento al giudizio penale risulta artificiosa la distinzione tra fondatezza della teoria scientifica veicolata dall'esperto e attendibilità del medesimo.

Inoltre, poiché la Corte di Appello ha fatto propria la tesi della rilevanza causale di tutte le esposizioni, con il corollario dell'effetto acceleratore, non v'è dubbio che la diversa valutazione delle consulenze degli imputati risulta decisiva.

Pertanto la Corte di Appello avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, assumendo direttamente le dichiarazioni degli esperti delle difese degli imputati.

16.2. Il giudice e la conoscenza scientifica. La verifica dell'indipendenza dell'esperto.

Fondato è anche l'ulteriore rilievo concernente il ruolo del giudice dinanzi al sapere scientifico.

Tale ruolo e lo strumentario metodologico nella disponibilità del giudice, allorquando l'accertamento dei fatti è tributario del sapere esperto, sono stati da questa Corte sottoposti ad una approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo penale e per le rilevanti acquisizioni della riflessione teorica. Almeno a partire dalla sentenza Cozzini, peraltro avente ad oggetto proprio gli effetti sulla salute dell'esposizione professionale all'amianto, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato un vetusto e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo il significato del tradizionale *iudex peritus peritorum* sulla scia del più ampio dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano: poiché il giudice è portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo delle conoscenze scientifiche, *"si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo"*.



Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa – si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria.

L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa.

Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria: *"Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove".* Si è aggiunto che *"il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto".*

La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla *"logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza"*.

In ciò è anche l'indicazione del contenuto del sindacato del giudice di legittimità, che attraverso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione.

16.3. Lo stato della giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte non ignora che proprio in tema di esposizione professionale ad agenti nocivi in alcune pronunce di legittimità successive alla sentenza Cozzini emergono accenti non del tutto consonanti. Già in tale decisione si era rilevata la possibilità che si cogliesse una diversa posizione nella sentenza Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 - dep. 14/01/2003, Macola e altro, Rv. 227001 – tra le pronunce più rilevanti per i temi qui in trattazione -, ritenendo però che essa *"lungi dal proporre un proprio punto di vista scientifico, si limita a riscontrare le basi logiche del ragionamento del giudice di merito, articolatosi alla stregua di informazioni scientifiche in ordine all'effetto acceleratore dell'esposizione protratta penetrate nel processo nel corso del giudizio di appello"*. Tuttavia, proprio in tema di spiegazione degli effetti dell'inalazione di fibre di amianto



sulla salute dell'uomo, non è infrequente leggere espressioni che sembrano alludere ad una decisa opzione del giudice di legittimità per questa piuttosto che per altra teoria scientifica; ad esempio laddove si lascia intendere che "la teoria della trigger dose non rappresenta un modello eziologico plausibile bensì una mera congettura" e che essa "si fonda su una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff" (il riferimento è a Sez. 4, n. 33311 del 24/05/2012 - dep. 27/08/2012, Ramacciotti e altri, Rv. 255585).

Altre decisioni sembrano meno assertive; così, in Sez. 4, n. 24997 del 22/03/2012 - dep. 21/06/2012, Pittarello e altro, Rv. 253303, si scrive che *"quanto alla legge di copertura necessaria per la valutazione del nesso di causalità, la Corte territoriale ha correttamente adottato quella della "dose cumulativa"*", ma traendo il giudizio dal fatto che *"è stata al riguardo richiamata la letteratura scientifica sostanzialmente convergente ..."*; in Sez. 4, n. 46428 del 19/04/2012 - dep. 30/11/2012, Stringa, Rv. 254073, si lascia indenne la motivazione impugnata perché questa esibisce l'assunzione di teorie scientificamente accreditate, portate nel processo dagli esperti compulsati. Per contro, Sez. 4, n. 11128 del 21/11/2014 - dep. 16/03/2015, Lemetti ed altri, n.m., poi, richiama proprio la sentenza Macola come decisione a favore della teoria della dose-correlazione; e nello stesso ordine concettuale si pone Sez. 4, n. 37762 del 21/06/2013 - dep. 13/09/2013, Battistella e altri, Rv. 257113, in tema di malattie correlate all'esposizione al cromo esavalente.

Questo Collegio è dell'opinione che non possa parlarsi di un vero e proprio contrasto tra orientamenti perché tutte le decisioni appena evocate mancano di una preliminare presa di posizione avversa ai principi posti dalla sentenza Cozzini in tema di utilizzo del sapere scientifico nel ragionamento probatorio giudiziale, che anzi richiamano come fonte dei dettami che il giudice di merito deve osservare.

16.3. La valutazione degli esperti.

Ribadito l'insegnamento ~~che~~^{che} viene dalla sentenza Cozzini e dalle altre decisioni che si sono prodotte sul tema che qui rileva, va considerato che esso si traduce innanzitutto nella necessità di verificare i criteri utilizzati dal giudice per operare quell'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto del quale si è fatto magistero.

Orbene, i ricorrenti si dolgono che la motivazione sulla qualificazione professionale e sulla indipendenza di giudizio degli esperti sentiti dalla Corte di Appello nel corso della rinnovazione istruttoria sia manifestamente illogica, perchè ancorata ad un criterio di giudizio errato (indifferenza rispetto agli interessi privatistici delle società multinazionali che utilizzavano l'amianto nel loro ciclo produttivo) e parziale, in quanto mancante di una valutazione comparativa dei consulenti tecnici della difesa.

Il rilievo appare fondato, nei termini di seguito precisati.

L'evocazione di una estraneità dell'esperto agli interessi delle compagnie utilizzatrici dell'amianto non è di per sé manifestamente illogica, giacchè utilizza una massima di



esperienza – la partecipazione agli interessi di taluno è condizionante – e non una mera congettura.

Ma essa appare, nell'uso che ne fa la Corte di Appello, non adeguatamente motivata. Da un canto enfatizza uno solo dei possibili fattori in grado di pregiudicare l'indipendenza dell'esperto; dall'altro non è associata all'indicazione delle basi fattuali donde si trae il giudizio. In definitiva risulta un'affermazione apodittica, non supportata da riferimenti a evidenze concrete: l'ipotesi, legittima, non è seguita dalla dimostrazione.

E questo perché non può sfuggire che nella congerie di interessi coinvolti dalla ricerca scientifica, l'accertamento della indipendenza dell'esperto, intesa come condizione di imparzialità del medesimo, è di particolare difficoltà. Sicché esso dovrebbe avvalersi di indici 'estrinseci' di sicura efficacia dimostrativa, e in mancanza non può che affidarsi alla completezza delle fonti sulle quali l'esperto poggia il proprio contributo al giudizio; quanto più non risulteranno omissioni, tanto più potrà ritenersi ragionevole un giudizio di indipendenza. Seguirà poi la verifica della competenza. L'uno e l'altra possono trarre giovamento da una valutazione comparativa; la quale però non deve avvilire il giudizio in una dimensione relativistica, come se si trattasse esclusivamente di rinvenire l'esperto più indipendente o competente tra quelli coinvolti nel singolo giudizio.

Alla luce di simili premesse, la motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello appare decisamente carente.

17. Segue: la spiegazione causale per le diverse patologie e la motivazione resa dalla Corte di Appello

Le ulteriori censure in tema di nesso di causa vanno esaminate distinguendo quanto ritenuto per le diverse patologie.

A) I tumori polmonari.

Come esposto nella superiore parte narrativa, i ricorrenti lamentano che sia stata assunta una legge scientifica per la quale: a) non esiste una soglia di esposizione all'amianto priva di rischio; b) esposizione all'amianto ed esposizione al fumo hanno un effetto sinergico all'esito di un percorso metodologico non conforme ai canoni dettati da questa Corte. Inoltre essi rinvencono un'assenza di motivazione quanto alla causalità individuale e il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata (oltre alla evocazione di un difforme giudizio di attendibilità degli esperti, sul quale ci si è già espressi).

Le censure vanno esaminate alla luce del reale ambito di discordia tra le sentenze di merito.

A riguardo dei tumori polmonari il Tribunale aveva rilevato che nella letteratura epidemiologica internazionale era acquisita l'esistenza di una relazione lineare dose-

risposta tra dose di amianto e rischio di cancro al polmone; in ordine ad essa il giudizio aveva fatto registrare il sostanziale accordo delle parti. Controverso tra le stesse era stata invece la riconducibilità eziologica delle patologie delle persone offese alla loro esposizione all'asbesto presso lo stabilimento di Verbania Pallanza piuttosto che ad un fattore alternativo quale il fumo di tabacco o a quei fattori che determinano una incidenza non nulla del tumore al polmone anche tra i soggetti non esposti all'amianto.

In tale contesto il primo giudice aveva asserito che è *"indisusso che non vi sia dose o soglia di esposizione priva di rischio"*.

Quindi, sulle premesse appena riepilogate, il Tribunale aveva osservato che dai contributi esperti provenienti dall'accusa e dalle difese era risultato il riconoscimento nella comunità scientifica della rilevanza di un livello di esposizione, pari a 25 fibre/millimetro/anno, tale da raddoppiare il rischio di tumore di una popolazione di esposti professionalmente all'amianto rispetto ai non esposti. Ma aveva anche rilevato che per il consulente del P.M. anche un'esposizione a livelli inferiori determina un aumento del rischio (di incidenza del tumore e di accelerazione del tempo di comparsa del medesimo).

Passando ad esaminare il tema della relazione tumore-amianto-tabagismo, il Tribunale aveva affermato, sulla scorta di quanto riferito dal dr. Comba, che aveva esposto i dati fatti propri dall'Agenzia per la Ricerca sul cancro già dagli anni settanta del secolo scorso, che fumo ed amianto, quando concorrono, *"provocano il tumore del polmone in 'sinergia', agendo su percorsi causali distinti e potenziandosi reciprocamente, rappresentando 'concause' del tumore al polmone"* (pg. 70).

In merito alla derivazione delle specifiche patologie tumorali indicate dalla contestazione all'esposizione presso lo stabilimento verbanese, il Tribunale aveva ritenuto che sulla base delle conoscenze scientifiche e delle evidenze processuali disponibili non fosse possibile ascrivere quelle all'uno, all'altro o ad entrambi i fattori di rischio, rimarcando l'assenza di dati concernenti i livelli di esposizione - giudicate non "massive e dirette" come quelle rappresentate dal valore di 25 fibre/millilitro/anno perché, anzi, indirette e passive - e l'assenza di evidenze biologiche. Considerando, poi, la tesi del dr. Mirabelli, della rilevanza della relazione dose-risposta, il Tribunale aveva osservato che nel processo non vi erano dati in grado di evidenziare "una diversa latenza correlata alla diversa intensità o durata di esposizione".

E per il solo lavoratore, tra gli ammalati di tumore polmonare, del quale non risultava il tabagismo, il Martinelli, il primo giudice era pervenuto alla medesima conclusione di inidoneità della piattaforma probatoria alla convalida della contestazione, stante l'assenza di stime dell'eccesso di rischio nella coorte dei lavoratori dello stabilimento rispetto alla popolazione non esposta; sicché ben poteva trattarsi di patologia indotta da quei medesimi fattori che in tale popolazione induce il tumore polmonare.

La Corte di Appello, dal canto suo, ha sostenuto che sia sulla relazione lineare tra dose di amianto inalata e rischio di cancro al polmone che sulla inesistenza di una soglia di esposizione priva di rischio non vi fosse stata contrapposizione tra le parti e che al riguardo risultano 'dati solidamente acquisiti in letteratura scientifica'; sicché ha ritenuto che il solo punto controverso fosse la causalità individuale, in ragione della ipotizzabilità del fattore alternativo di rischio rappresentato dal tabagismo. Sullo specifico punto ha ascritto al primo giudice di aver fatto coincidere multifattorialità con alternatività, mentre le conoscenze scientifiche accreditano un effetto sinergico (richiamando al riguardo quanto esposto dal dr. Comba). Ha quindi acquisito che non esiste una soglia al di sotto della quale non è presente rischio di cancro polmonare e rammentato che tutti i lavoratori erano stati lungamente esposti all'amianto.

Alla luce delle affermazioni contenute nelle sentenze di merito è da ritenersi che questa Corte non possa essere chiamata ad intrattenersi sulle premesse scientifiche rappresentate dalla cancerogenicità dell'amianto e dalla esistenza di un elevato grado di condivisione nella comunità scientifica internazionale intorno alla teoria della relazione lineare dose-risposta e alla teoria dell'effetto sinergico amianto-fumo. E ciò non perché si intenda accreditare – e sarebbe un giudizio del tutto indebito – tali teorie; ma più semplicemente perché i giudici hanno sostenuto che su quelle premesse non vi è stato dissenso tra le parti del presente giudizio e tale asserzione non è stata aggredita dai ricorrenti.

Ciò posto, occorre rilevare che i ricorsi colgono il segno laddove denunciano il vizio di motivazione quanto all'accertamento della causalità individuale.

In primo luogo le affermazioni della Corte di Appello secondo le quali il primo giudice avrebbe fatto propria una tesi minoritaria e, correlativamente, i consulenti del p.m. avrebbero esposto tesi "maggiormente accreditate nella comunità scientifica" è fatta senza alcuna esplicitazione del fondamento di simili giudizi; sicché la motivazione al riguardo risulta meramente apparente e puro ornamento di una scelta fondativa del giudice dell'appello. Peraltro, la Corte di Appello rinviene punti di disaccordo con il primo giudice che neppure sussistono; si è esposto con una certa ampiezza il percorso argomentativo utilizzato da questi proprio per evidenziare che anche il Tribunale aveva fatto propria la tesi della relazione lineare dose-risposta e quella dell'effetto sinergico amianto-fumo, giungendo all'esito assolutorio per il fallimento dell'accertamento della causalità individuale. La corte distrettuale enfatizza un disaccordo che non è agevole cogliere. E però l'evocazione del dissidio assolve nella struttura del provvedimento impugnato la funzione di porre in secondo piano l'assenza di una dimostrazione della infondatezza di quel secondo giudizio del Tribunale. Infatti il Collegio distrettuale crede di poter rinvenire soluzione al quesito rimarcando la valenza concausale degli agenti nocivi asbesto e fumo; ma tanto postula che la legge di copertura abbia carattere universale e non probabilistico. Infatti, ove l'effetto sinergico si realizzi solo in una certa

percentuale di casi, occorrerebbe ancora dimostrare che la malattia descritta dalla contestazione rientra in quella percentuale; fermo restando che in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale (Sez. 4, n. 37762 del 21/06/2013 - dep. 13/09/2013, Battistella e altri, Rv. 257113).

Ancor più a monte, non coglie la Corte di Appello che le leggi evocate indicano che l'esposizione all'amianto induce un numero di tumori polmonari significativamente maggiore di quello che investe la popolazione dei non esposti; non che ad ogni esposizione professionale corrisponde l'insorgenza del tumore. Di qui la necessità, logicamente preliminare all'utilizzo della teoria dell'effetto sinergico, di accertare che nel caso di specie abbia agito l'amianto (e non, da solo, il fumo). E' singolare che la stessa Corte di Appello citi il passaggio della sentenza Sez. 4, n. 40924 del 02/10/2008 - dep. 31/10/2008, Catalano e altri, Rv. 241335 nel quale si afferma, a riguardo del tumore polmonare, che nel caso di patologie multifattoriali è "*necessario dimostrare che esso non aveva avuto un esclusiva origine dal prolungato ed inteso fumo di sigarette ...*", senza coglierne le implicazioni nel presente giudizio.

Né vale a superare simili difficoltà l'evocazione dell'entità e della natura (massicce e dirette) delle esposizioni. Su questo specifico punto si coglie una sicura violazione da parte della Corte di Appello dell'obbligo di motivazione rafforzata. Siffatto obbligo si traduce, per il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria nell'impossibilità di limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013 - dep. 22/11/2013, P.G. in prog. Hamdi Ridha, Rv. 257332).

In generale, la Corte di Appello esibisce una sequela di giudizi critici verso il Tribunale - che erra nel ritenere i lavoratori esposti passivi; che non valuta correttamente la rilevanza delle esposizioni passive; che non attribuisce 'il giusto peso' alle diverse tipologie di esposizione subite dagli stessi - senza riuscire a dare dimostrazione di tali errori. Il superamento delle affermazioni del Tribunale viene realizzato con il recupero di quanto era stato accertato nel processo Montefibre¹, senza alcuna integrazione specificatrice (se non il generico rilievo dell'essere le persone offese, salvo il Di Stefano ed il Travaglini, addette a reparti nei quali si eseguivano

attività di manutenzione comportanti il rilascio di fibre); mentre si rimprovera al Tribunale di aver erroneamente considerato i lavoratori (sette) ammalatisi di tumore polmonare esposti indiretti e passivi, si ribadisce che solo due di essi erano esposti diretti (Di Stefano e Travaglini); il 'giusto peso' lascia inespresso il criterio inferenziale grazie al quale si può affermare che nel caso concreto l'esposizione è stata causa determinante del tumore.

Anche con riferimento al solo lavoratore non tabagista la Corte di Appello non si confronta con gli argomenti del Tribunale. Avendo questo fondato il proprio giudizio sull'inesistenza di indagini che comparassero il tasso di incidenza del tumore al polmone nella coorte dei lavoratori dello stabilimento a quello attinente alla popolazione non esposta, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esibire le ragioni per le quali con alta probabilità logica sono da escludere fattori causali alternativi. Ben diversamente, la Corte di Appello si limita ad affermare che per il Martinelli non era stato accertato un fattore di rischio alternativo all'esposizione professionale all'amianto; non si comprende – perché non esplicitato – se per l'inesistenza di un rischio anche per i non esposti o se per altre ragioni.

Ma, come già scritto, il vizio di fondo dell'impostazione della Corte di Appello appare nascosto in un'assunzione per nulla argomentata, ovvero che ci si trovi in presenza di leggi scientifiche universali.

B) Il mesotelioma.

A proposito dell'accertamento della derivazione dall'esposizione all'amianto presso lo stabilimento verbanese dei decessi per mesotelioma, va in primo luogo rimarcato che la critica mossa dai ricorrenti è limitata ad una specifica assunzione della Corte di Appello, che incide su quello in modo determinante.

I ricorrenti lamentano che mentre il Tribunale aveva diffusamente motivato sulla impossibilità di determinare il momento di inizio del periodo di induzione, e quindi di farlo coincidere con l'inizio dell'esposizione, la Corte di Appello ha optato per tale coincidenza senza esporre il fondamento scientifico della propria posizione ed anzi tacendo sulle contrarie indicazioni date al riguardo dal dr. Mirabelli e dal prof. Pira.

Il tema è affrontato dalla Corte di Appello a p. 74, con affermazioni che sono riprese dal contributo dei consulenti tecnici del P.M.: *"i confini dell'induzione coincidono, a monte, con il momento iniziale delle esposizioni al fattore cancerogeno; a valle, con la trasformazione - ... - della cellula capostipite in senso compiutamente maligno ..."*. Non strettamente pertinente è invece il richiamo alle indicazioni rese dal prof. Mirabelli nel corso del giudizio di secondo grado, perché esse – per quanto si trae dalla stessa esposizione che ne fa la corte territoriale – attengono al consenso formatosi nella comunità scientifica a riguardo della relazione di proporzionalità tra l'esposizione cumulativa ad amianto e l'incidenza di mesotelioma; quindi a riguardo della validità della teoria della dose-risposta.



Ne risulta che il convincimento della Corte di Appello in tema di inizio del periodo di induzione viene issato sulle acquisizioni già disponibili al Tribunale, ma che questo aveva ritenuto non sufficienti a permettere la determinazione dell'inizio dell'induzione, esponendo che tutti gli esperti, quelli dell'accusa pubblica come quelli delle difese, avevano concordato sulla impossibilità allo stato di individuare *"anche solo il periodo o l'arco temporale, a partire dall'inizio dell'esposizione lavorativa, in cui, con ragionevole certezza, possa dirsi avvenuta (sic) l'avvio del processo"* (pg. 21). Anche a pg. 33 il Tribunale rammenta che nella relazione a firma congiunta Vineis-Mirabelli del 5.1.2008, i consulenti del P.M. avevano scritto che il periodo di induzione è preceduto da un periodo di esposizione più o meno lungo, di durata non lungo e non determinabile, durante il quale l'esposizione stessa non ha ancora provocato l'avvio del processo di trasformazione maligna.

Pertanto la Corte di Appello ha 'creato' il dato scientifico, motivando in contraddizione con le risultanze processuali, ed ha omesso di confrontarsi con quanto asserito dal primo giudice, eludendo l'obbligo di motivazione rafforzata.

Analoga diversione dai principi posti da questa Corte si rinviene in corrispondenza della trattazione del tema della determinazione della fine del periodo di induzione. La Corte di Appello confina nella nota 67 di pagina 74 l'affermazione: *"E' pacifico che non sia individuabile (né osservabile) il momento preciso in cui l'induzione si è occultamente completata"*; ed aggiunge che poiché la latenza comprende il periodo dell'induzione, la latenza clinica propriamente detta è necessariamente più breve della latenza convenzionale. Addizione che non sminuisce in alcun modo la graniticità della prima affermazione. A pg. 76, illustrando i contenuti dello schema esemplificativo di pg. 4 della memoria del dr. Mirabelli, il Collegio distrettuale ribadisce che *"non è possibile individuare il momento esatto di completamento dell'induzione (giorno x), perché l'insorgenza biologica del tumore (che richiede comunque un congruo periodo di sollecitazione da parte dell'agente cancerogeno) si deve ad un evento a livello molecolare in una singola cellula, il che non è ovviamente osservabile"*. Già a pg. 74 la Corte di Appello aveva scritto che poiché la latenza clinica è stimata in dieci anni, ovvero che essa inizia il decimo anno antecedente la diagnosi clinica, *"per individuare il periodo d'induzione, avendo contezza della diagnosi (certa) di malattia, occorre risalire nel tempo di almeno dieci anni, con la conseguenza che, a parere dei consulenti tecnici del P.M., hanno contribuito all'insorgenza dei tumori ... tutte le esposizioni, antecedenti il periodo di latenza clinica propriamente detta"*. Sorvolando per il momento sulla contraddittorietà di una motivazione che stratifica enunciazioni diverse e tra loro inconciliabili, va osservato che quando la corte territoriale passa ad applicare lo schema che si è data alle singole storie lavorative per determinare il periodo di induzione verificatosi per ciascuna persona offesa utilizza un dato ancora diverso, ovvero il periodo stimato mediante la durata massima della fase preclinica secondo Greengard et

altri, come informa la nota 70 di pagina 78, la cui adozione viene giustificata unicamente con l'affermazione che essa appare più favorevole agli imputati.

Una volta ancora la Corte di Appello non espone le ragioni che la conducono a preferire una tesi piuttosto che l'altra rispetto al consenso da ciascuna acquisito presso la comunità scientifica; adotta il criterio suggerito da Greengard et altri senza inserirlo nel più ampio contesto del dibattito scientifico, quello stesso dibattito che essa stessa ha asserito non esser ancora pervenuto a certezze quanto alla possibilità di attribuire una più o meno precisa collocazione temporale (non meramente convenzionale) alla fine del periodo di induzione.

Tirando le somme da quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene che dalla motivazione impugnata le coordinate temporali del periodo di induzione risultano attribuite dal giudice distrettuale in termini schiettamente contrastanti con i canoni di razionalità definiti dalla giurisprudenza di legittimità.

18. Le condizioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Prima di concludere la trattazione dell'argomento appare opportuno svolgere ancora qualche rapida osservazione. L'ampia esposizione dei motivi di ricorso ha mostrato che essi non toccano il tema della esistenza di una legge scientifica che affermi l'effetto acceleratore, risultando concentrati piuttosto sulle coordinate temporali entro il quale quell'effetto si produce. Ciò tuttavia non deve indurre in errore il giudice del rinvio.

In linea generale deve essere tenuto presente che nei procedimenti penali aventi ad oggetto le conseguenze sulla salute dell'uomo dell'esposizione professionale all'amianto, ricorrono terminologie variegate; si scrive di teoria multistadio, di effetto acceleratore, di malattia dose-correlata, di dose-indipendenza e di altro ancora. Con una consapevole semplificazione si può affermare che la teoria della trigger dose e quella, antagonista, della dose-correlata attengono al tema della quantità di fibre di asbesto necessaria a produrre l'insorgenza della patologia. Si afferma che la malattia insorge per effetto di una dose 'killer', risultando irrilevanti sul piano eziologico le ulteriori fibre eventualmente inalate; oppure, che vi è una relazione di proporzionalità tra dose cumulativa (durata-intensità dell'esposizione) e occorrenza di mesotelioma. La teoria dell'effetto acceleratore mette radici nella teoria della dose-correlata, ma non concerne il tema della quantità (rectius: della proporzione tra dose cumulativa e incidenza della malattia) bensì quello dei meccanismi di azione delle fibre che vengono inalate proseguendo l'esposizione all'agente patogeno. Si assume che ogni fibra inalata determina l'accelerazione del processo verso il momento della irreversibilità della malattia e di conseguenza l'abbreviazione della vita.

La teoria multistadio, dal canto suo, descrive l'evoluzione biologica della malattia, ricostruendola come processo piuttosto che come ictus; e un processo all'interno del



quale si colgono distinti e connessi sub-eventi (iniziazione e promozione; taluno parla anche di progressione, tutti raccolti nel periodo di induzione).

Se sono evidenti le connessioni tra le teorie della dose-correlata, dell'effetto acceleratore e multistadio, pure nell'ambito del discorso giuridico risulta utile tener ben presente le diverse implicazioni.

Già nella sentenza Cozzini si rimarcava come la questione della quantità delle fibre necessarie a determinare l'iniziazione del processo patogenetico fosse distinta da quella della cronologia dello sviluppo della malattia. Nella successiva sentenza Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014 - dep. 08/05/2014, P.C., P.G. in proc. Negroni e altri, Rv. 262139 si è posto l'accento sulle differenti implicazioni delle teorie della malattia dose-correlata e dell'effetto acceleratore.

Ed infatti, anche quando non sia in discussione che l'amianto sia causa di mesotelioma, che esiste una correlazione tra l'entità dell'esposizione ed il rischio di ammalarsi e persino quando si assume che ogni esposizione ricadente nel periodo di induzione ha incidenza sul processo cancerogenetico, deve essere tenuto presente che il postulato della incidenza di ciascuna esposizione (ovvero dose inalata) non è sufficiente a risolvere il problema causale quando durante il periodo di esposizione rilevante sia necessario distinguere sub-periodi in dipendenza dell'avvicinarsi di diversi garanti, perché in tal caso è necessario poter affermare che proprio nel sub-periodo in considerazione si è determinata (l'insorgenza o) la ulteriore evoluzione del processo morboso. Tanto chiama in causa innanzitutto la natura - universale o probabilistica - della legge di spiegazione causale utilizzata. Ove si tratti di legge probabilistica, poiché l'effetto acceleratore non si verifica in tutti i casi, il giudice è tenuto ad individuare i segni fattuali che permettono di affermare che in ciascuno dei differenti periodi - definiti dall'avvicinarsi degli imputati nel ruolo di garante - si è prodotto l'effetto in via teorica possibile.

In ordine al modello di spiegazione causale da adottarsi ove la legge utilizzata abbia natura probabilistica ed in particolare quando si tratti della legge sull'effetto acceleratore, la più volte menzionata sentenza Cozzini ha affermato: *"il sapere generalizzante probabilistico (in senso statistico) trasmette tal quale nella conclusione del ragionamento il coefficiente percentualistico che caratterizza la legge: se la probabilità di sopravvivere all'infarto è del 85%, il singolo paziente sarà teoricamente portatore, in prima approssimazione, di una tale probabilità di salvezza. Le particolarità del caso potranno poi, eventualmente, modificare la prognosi in rapporto alla condizione del singolo, concreto malato. Subentra, in tale secondo passaggio, un momento valutativo, "vago", articolato alla luce della base induttiva, cioè delle peculiarità del caso concreto, che si esprimerà in termini di probabilità logica: espressione che designa (anche questo deve essere ripetuto) non un dato numerico ma un apprezzamento conclusivo, un giudizio dotato di particolare affidabilità, di speciale credibilità razionale"*.

Con specifico riferimento al tema che qui occupa, la Corte ha ulteriormente precisato: *"ove la legge relativa all'effetto acceleratore fosse solo probabilistica ..., ciò significherebbe che lo stesso effetto si determinerebbe solo in una determinata percentuale dei casi e comunque non immancabilmente. Dunque, traducendo tale informazione probabilistica nell'inferenza deduttiva del caso concreto si perverrebbe alla conclusione che il lavoratore aveva solo la probabilità (statistica) di subire l'accelerazione dell'evoluzione del processo carcinogenetico; con l'ulteriore conseguenza che agli imputati che hanno operato in azienda dopo l'iniziazione non potrebbe essere mossa l'imputazione causale condizionalistica che, come è noto, richiede un certo ruolo eziologico della condotta rispetto all'evento". A meno che "le contingenze del caso concreto siano appunto se possibile copiose e comunque significative; e, per le loro peculiari caratterizzazioni, riescano a risolvere il dubbio insito nel carattere probabilistico del sapere utilizzato nell'inferenza deduttiva. ... Si vuol dire che, in ipotesi astratta, il carattere probabilistico della legge potrebbe condurre alla dimostrazione del nesso condizionalistico solo ove fossero note informazioni cronologiche e fosse provato, ad esempio, che il processo patogenetico si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non segua un'ulteriore esposizione. Analogamente potrebbe argomentarsi ove fossero noti i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo ed essi fossero presenti nella concreta vicenda processuale".*

Forte è quindi il richiamo all'accertamento dell'effettivo inverarsi dell'effetto acceleratore. In questa sede può aggiungersi che il riscontro singolare mai può essere affidato dai giudici di merito al richiamo *dell'auctoritas* delle sentenze del giudice di legittimità. Il precedente giurisprudenziale non costituisce il *nomos* in tema di sapere scientifico - per le ragioni ampiamente esposte anche nella presente motivazione.

Il principio da ultimo ribadito conduce anche a confrontarsi con l'auspicio formulato da autorevole dottrina, che della questione della validità della legge causale che afferma l'effetto acceleratore vengano investite le Sezioni Unite. Consapevole che l'utilità non può essere quella di un responso vincolante e definitivo sulla sussistenza o meno della legge, tale dottrina ritiene che ciò permetterebbe la formulazione di una valutazione più che autorevole sullo stato dell'arte, con sicuro effetto di orientamento della magistratura giudicante e, (sembrerebbe di cogliere) soprattutto, di quella requirente.

Sono certamente condivisibili le preoccupazioni alle quali dà voce la dottrina; il susseguirsi di decisioni che segnano esiti divergenti pur nella sovrapponibilità (a grandi linee) delle vicende non può che ingenerare sconcerto e risulta difficilmente comprensibile, ancorché non derivi da effimere causali. Né va sottovalutata la necessità che gli imputati che risultino condannati in un più ampio gruppo di assolti non abbiano ragione di dubitare che la loro sorte non è in alcun modo frutto della casualità;

avrebbero ragione a ritenerla ingiusta. Inoltre, è a tutti noto l'aggravio ulteriore del già pesante fardello di dolore che deriva alle vittime dei reati, ai loro congiunti, da percorsi giudiziari intrapresi con consapevolezze insufficienti e perciò conclusi con esiti contrastanti.

Ma ad avviso del Collegio il percorso indicato non è concretamente praticabile e, in definitiva, neppure in grado di assicurare il risultato auspicato.

Da un canto, posto che è fuor di dubbio che le S.U. non potrebbero attestare l'esistenza o l'assenza della legge dell'effetto acceleratore, deve credersi che si intenda affidare ad esse il compito di compiere una ricognizione più estesa e più approfondita dello stato delle conoscenze scientifiche; evidentemente più estesa e più approfondita di quella fatta dai giudici di merito e dal giudice remittente. Ma come ciò sia possibile alla luce della conformazione del giudizio di legittimità non è immaginabile.

E' certamente estranea alla dottrina l'idea che le S.U. possano risolvere l'intricata questione assegnando una maggiore attendibilità a questo o all'altro degli orientamenti la cui esistenza si registra. La ragione è anche in questo caso molto evidente: non si tratta di interpretazioni giuridiche, ma di giudizi di fatto di segno opposto; rispetto ai quali non si crede che le S.U. possano prendere posizione, se non quando si tratti di giudizi espressi nel procedimento del quale si occupa, per verificarne la resistenza alla luce dei consueti parametri del sindacato di legittimità.

D'altro canto, è forse meritevole una considerazione che offre indicazioni sulla via lungo la quale instradare la riflessione, per un'evoluzione che al momento non appare alle viste; e tuttavia plausibile. Come mostra di cogliere anche la dottrina, a ben vedere, al fondo delle contrastanti decisioni vi è una non confessata contrapposizione sul ruolo del giudice rispetto al sapere scientifico. Infatti, le poche decisioni che prendono posizione sulla maggiore validità di una teoria scientifica rispetto ad altra - invece che di verificare se nello specifico processo risultava metodologicamente corretta la valutazione operata dal giudice di merito; se risultava razionale la spiegazione causale - non fanno che negare l'assunto di un giudice fruitore di leggi casuali che rinvergono nel contesto scientifico il marchio di validità.

Sicché, si tratta di verificare se nonostante il formale ossequio ai principi espressi dalla sentenza Cozzini, poi integrati dalla sentenza Cantore e varie volte ribaditi dal giudice di legittimità, davvero esiste una non sopita disputa in merito ai principi che regolano l'utilizzo del sapere esperto da parte del giudice penale. Ebbene, come si è scritto poc'anzi, la ricognizione delle decisioni pervenute all'attenzione di questa Corte documenta che nella giurisprudenza di merito il richiamo dei principi posti dalla sentenza Cozzini sono ormai del tutto introiettati, sino a divenire un mantra sempre ripetuto; salvo defaillance, forzature e incongruenze nel passaggio dall'enunciazione all'applicazione.



In nessuna decisione del giudice di legittimità si esprime una esplicita, motivata contrapposizione a quel modello epistemologico.

Non resta quindi che ripetere, ancora una volta, come il giudizio penale non possa essere il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che è processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di necessaria dimensione universale (nel senso del coinvolgimento dell'intera comunità scientifica). Il sapere scientifico, altrove consolidatosi, giunge nel processo penale attraverso gli esperti; al giudice sta il compito di assicurare la competenza e l'imparzialità di giudizio del medium e di verificare con l'ausilio di questi, attraverso una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia, l'esistenza e l'apporto della legge scientifica di copertura (cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014 - dep. 08/05/2014, P.C., P.G. in proc. Negroni e altri, Rv. 262139, ancora in tema di mesotelioma ed effetto acceleratore).

19. Il motivo concernente la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesione personale in danno di Buscaglia Sergio, Criellaro Ugo, Dalla Pina Elisa, Marchio Domenico, Molteni Pietro e Rizzo Fulgenzio.

Il quarto motivo del ricorso Bordogna ed altri rileva il vizio di motivazione per aver la Corte di Appello dichiarato la prescrizione dei reati, così ribaltando l'assoluzione nel merito pronunciata in primo grado, senza rendere alcuna motivazione del proprio diverso avviso.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

La giurisprudenza di legittimità riconosce che sussiste l'interesse dell'imputato a veder rimosso il giudizio che ha dichiarato l'estinzione del reato, anche se esso, in ragione della previsione dell'art. 578 cod. proc. pen. (che presuppone la condanna in primo grado) non è accompagnata dalla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Infatti, l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (da ultimo, Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, dep. 04/09/2015, Vittorini, Rv. 265604).

Tuttavia l'impugnazione deve essere sostenuta da un interesse concreto ed attuale alla decisione invocata.

Come rammentato dal S.C., "l'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato – il che non muta il risultato – facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo" (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep.

17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj).

Peraltro, l'interesse ad impugnare dell'imputato, nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, viene riconosciuto qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame; Pertanto non solo quando si miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi (come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando lo scopo sia quello di assicurarsi conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).

Tuttavia, proprio perché l'interesse deve essere concreto ed attuale, quando esso non emerga con immediatezza, incombe sull'impugnante l'onere di allegare e dimostrare il proprio interesse all'impugnazione.

Nel caso che occupa effettivamente la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione in luogo della pronuncia di assoluzione per quei reati che risultavano prescritti già prima della decisione del Tribunale; ovvero le lesioni personali in danno di Buscaglia Sergio, Crivellaro Ugo, Dalla Pina Elisa, Marchio Domenico, Molteni Pietro e Rizzo Fulgenzio. Tuttavia il vizio risulta segnalato senza che venga anche solo indicato l'effetto favorevole che gli imputati intendono conseguire con l'eliminazione della statuizione. Giova rammentare che le S.U. civili hanno affermato che *"in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le*



sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione" (Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366). Più di recente si è precisato, con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, che essa non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del "quantum" la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito (Sez. 3, Sentenza n. 23429 del 04/11/2014, Rv. 633665).

Ne deriva che, proprio perché la declaratoria di estinzione non è supportata da alcuna motivazione, non si individua ex se un interesse alla rimozione della statuizione.

20. Il motivo elevato dal Poletti e dal Quaglieri nei confronti della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e condanna al risarcimento del danno nei confronti di Eugenio Maddaloni.

Il motivo è fondato.

Diversamente da quanto fatto per le lesioni menzionate nel paragrafo precedente, la Corte di Appello ha reso motivazione in relazione alle lesioni patite dal Maddaloni; ma essa replica – nella contratta dimensione datagli dalla Corte di Appello – quei vuoti esplicativi che si sono già evidenziati, resi ancor più evidenti dall'incombente obbligo di motivazione rafforzata rispetto alla pronuncia di primo grado.

Con riguardo a tale parte della decisione i ricorrenti sono portatori di un interesse la cui esistenza, concretezza ed attualità è immediatamente apprezzabile, essendo stati essi condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Il motivo ha natura oggettiva; con l'effetto della operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen. (a tal riguardo, deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato: Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 19/01/2016, Aresu e altri, Rv. 266686).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di Vannini Carlo, Varalda Luciano, Poletti Gianluigi, Mazzanti Giorgio, Ceriani Luigi, Quaglieri Bruno e del responsabile civile Montefibre s.p.a. limitatamente alle statuizioni civili relative al reato

di lesioni personali colpose in danno di Maddaloni Eugenio, con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

21. La condanna per le lesioni cagionate a Lobasso Pierluigi.

Come si è già rammentato, gli odierni ricorrenti sono stati condannati alla pena ritenuta equa per aver cagionato la malattia patita dal Lobasso (adenocarcinoma a grandi cellule) e sono stati altresì condannati, in solido con il responsabile civile, al risarcimento al medesimo e ai suoi prossimi congiunti dei danni da quantificarsi in separata sede.

Il caso del Lobasso si colloca quindi nell'orizzonte della motivazione resa dalla Corte di Appello in tema di tumori polmonari. Sicchè quanto si è esposto a tal riguardo può senz'altro intendersi come riferito anche al reato del quale ora ci si occupa.

Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Appello il reato si è consumato l'11.6.2008; ne consegue che trattasi di reato ormai estinto, valendo il termine massimo di sette anni e sei mesi, decorsi con il trascorrere dell'11.12.2015 (quindi successivamente alla data di emissione della pronuncia impugnata).

Non vi è alcun dubbio che non può darsi luogo ad una pronuncia assolutoria in merito, ai sensi dell'art. 129, co. 2 cod. proc. pen.: quanto si è in precedenza esposto attesta l'assenza di una prova evidente dell'innocenza.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione; e con rinvio alla Corte di Appello di Torino quanto alle statuizioni civili afferenti a tale reato.

Giova precisare che il giudice del rinvio è da individuarsi nel giudice penale e non in quello civile, in ragione della contestuale statuizione dell'annullamento della medesima sentenza con rinvio ai fini penali. Il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, poiché il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. 10097 del 15/01/2015, dep. 10/03/2015, P.C. in proc. Cassaniti e altro, Rv. 262633).

22. La colpa in senso soggettivo.

Il sesto motivo del ricorso Bordogna ed altri, il sesto motivo del ricorso Poletti e del ricorso Quaglieri concernono l'affermazione di responsabilità "per colpa". Per il primo essa sarebbe fondata sull'erronea applicazione dell'art. 43, co. 3 cod. pen. da considerarsi in uno agli artt. 21 d.p.r. n. 303/1956 e 2087 c.c.; nonché per vizio motivazionale. E ancor prima contesta – come si è già scritto – che il recupero probatorio della sentenza Montefibre¹ possa avere una qualche reale utilità



nell'accertamento della colpa degli odierni imputati per gli specifici fatti qui in contestazione.

Per il secondo la motivazione è totalmente omessa.

Se ne può fare una trattazione unitaria, coincidendo nella sostanza le rispettive censure.

22.1. L'argomentazione che sostiene il rilievo è ampia e complessa; la si richiamerà nei suoi contenuti essenziali. In realtà, trattandosi di un profilo che nel percorso logico-giuridico segue l'accertamento del nesso causale, l'annullamento della sentenza impugnata che colpisce proprio tale passaggio motivazionale renderebbe superfluo procedere oltre. Tuttavia, questo Collegio ritiene opportuno dare indicazioni al giudice del rinvio a riguardo di uno specifico nodo ricostruttivo che sovente risulta non correttamente affrontato.

Per espressa affermazione degli esponenti il tema è quello della "sussistenza dell'elemento soggettivo colposo"; e si sostiene che la corte distrettuale si sarebbe erroneamente limitata a richiamare quanto accertato nel precedente giudizio a riguardo: a) della violazione delle norme cautelari (i citati artt. 21 d.p.r. n. 303/1956 e 2087 c.c.); b) della prevedibilità e della prevenibilità dell'evento. Si può tralasciare di giustificare ulteriormente perché sia fondato il rilievo di un erroneo utilizzo della sentenza irrevocabile, valendo al riguardo quanto si è già ampiamente esposto in precedenza. Tuttavia occorre rimarcare che coglie il segno il rilievo dei ricorrenti, di un sostanziale vuoto di contenuto della sentenza irrevocabile in tema di elemento soggettivo. Ma non tanto perché, risultando accertati definitivamente tre casi di asbestosi correlati all'esposizione presso Montefibre, le affermazioni di quella sentenza non potrebbero essere evocate in quello che qui occupa. Piuttosto è la natura stessa del giudizio sulla colpa in senso soggettivo ad escludere che possa essere evitato di confrontarsi con la peculiarità della singola vicenda, per tale dovendosi intendere il singolo reato omicidiario o di lesione. E' del tutto condivisibile l'affermazione dei ricorrenti: *"l'esistenza di una condanna passata in giudicato rispetto a casi di lavoratori che non sono gli stessi di quelli oggetto del presente processo e che hanno invece contratto una patologia ... che è differente rispetto a quelle per cui oggi si procede ... (non può) essere invocata a ritenere provata ... la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo rispetto a casi e patologie che nulla hanno a che vedere con quel giudizio già definito"*.

E' qui che si scorge in controluce ma nitidamente l'errore concettuale nel quale è incorsa la Corte di Appello di Torino: che ha ritenuto di perlustrare il territorio della colpa in senso soggettivo muovendosi invece nel perimetro della colpa in senso oggettivo.

Sulla scia delle più recenti riflessioni dedicate al tema dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri,

cit.), va osservato come la formula legale della colpa espressa dall'art. 43 cod. pen., col richiamo alla negligenza, imprudenza e imperizia e alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinei un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo.

Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale.

La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collocazione della colpa, sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle singole fattispecie colpose.

Accanto al profilo obiettivo e impersonale così indicato, ve n'è un altro di natura più squisitamente soggettiva, solo indirettamente adombrato dalla definizione legale, che sottolinea nella colpa la mancanza di volontà dell'evento.

Tale connotato negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve essenzialmente sul piano definitorio e classificatorio, alludendo infatti alla certificazione del confine con l'imputazione dolosa.

In positivo, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto.

Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente: un profilo della colpevolezza colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali.

Dunque, in breve, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate (cfr., da ultimo, Sez. 4, sent. n. 12478 del 19-20.11.2015, P.G. in proc. Barberi ed altri, 267811-267815, in motivazione).

22.2. Nei procedimenti che hanno ad oggetto gli effetti sulla salute dell'esposizione all'asbesto aerodisperso si è soliti porre il tema della portata dell'art. 21 d.p.r. n. 303/1956 e dell'art. 2087 c.c.; le difese osservano che si tratta di norme dalle quali non è possibile realmente trarre la regola cautelare valevole al tempo della condotta per cui si è tratti a processo. Gli argomenti sono vari; se ne citano i più ricorrenti: l'art. 21 si riferisce alla diffusione di polveri moleste, diffuse nell'ambiente in quantitativi

massicci, e non alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell'asbesto, non percepibili con l'inalazione; le conoscenze scientifiche e tecnologiche della per solito risalente epoca del comportamento dell'imputato non indicavano la cancerogenicità dell'amianto, segnalandone soltanto la capacità di indurre l'asbestosi; i valori soglia in allora conosciuti dimostravano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare l'aerodispersione ma piuttosto quello di contenerla entro definiti limiti quantitativi.

Orbene, va chiarito che il punto di ricaduta di simili argomentazioni nell'ambito dell'accertamento giudiziale è rappresentato dalla prevedibilità; ma la prevedibilità dell'evento quale canone che permette, unitamente a quello della evitabilità dell'evento, di identificare la regola cautelare che, perché riconosciuta già al tempo in cui l'imputato era stato chiamato ad operare prudenzialmente, permette di definire il comportamento doveroso e, conseguentemente, di apprezzare come 'violazione di regola cautelare' la condotta all'esame. Si è quindi nell'ambito dell'accertamento della colpa in senso oggettivo. L'art. 21 e l'art. 2087, pertanto, vengono 'interpellati' per comprendere se essi ponevano una regola cautelare che vietasse di esporre i lavoratori al pericolo di inalazione di fibre di amianto (e, a seconda delle posizioni, se la regola avesse un contenuto ancora più specifico, correlativamente alla soluzione accordata al problema della descrizione dell'evento prevedibile).

Senza necessità di soffermarci ulteriormente su un tema che richiederebbe una lunga digressione, ai nostri limitati fini basterà osservare che poiché si sta parlando di una regola cautelare che vale per chiunque si trovi nella situazione che attiva il dovere di diligenza, non sono, in alcun modo rilevanti le cognizioni del singolo e in particolar modo del soggetto la cui condotta è in esame; la regola sarà quella fissata, a seconda dei casi, dalla migliore scienza ed esperienza del tempo ovvero tenendo presente l'*homo ejusdem professionis et condicionis* (cfr. per esplicazioni, Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010 - dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, Rv. 247015).

Anche il successivo passaggio, dedicato alla verifica dell'essere l'evento verificatosi 'concretizzazione del rischio', attiene alla regola 'oggettiva'; e questa che si interroga per comprendere se l'evento prodottosi cada nel cono proiettato dalla sua funzione preventiva. E anche da questa prospettiva non è il punto di vista di un particolare soggetto a venire in considerazione - lo scopo preventivo conosciuto dal singolo -, ma la funzione preventiva che la regola è oggettivamente in grado di assolvere (non si condivide, quindi, l'uso del parametro fatto dalle difese nella cornice del motivo in trattazione).

Quando invece si apre la verifica della colpa in senso soggettivo, e si discute della prevedibilità, non si fa più riferimento ad un agente modello ideale ma proprio all'imputato, agente concreto; è della prevedibilità da parte di questi che si tratta; è dell'agente concreto che vanno valutate le reali condizioni di operatività, per

- comprendere se la violazione cautelare, ormai presupposto acquisito, anche nella sua efficienza causale, sia del tutto scusabile (perché non esigibile in concreto un comportamento pur dovuto); e ove non lo sia, per ponderare la misura del rimprovero, a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa 'media', una colpa grave o gravissima (sul punto, le chiare indicazioni contenute in Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, dep. 09/04/2013, Cantore, Rv. 255105).

22.3. Tenendo presente quel che qui si è semplicemente riepilogato, da una vasta riflessione coinvolgente la dottrina e la giurisprudenza, appare chiaro che la diatriba intorno all'art. 21, all'art. 2087 e in generale intorno alla regola cautelare che scolpiva il comportamento prudenziale non ha alcun titolo per essere riproposta quando l'accertamento verte sulla colpa in senso soggettivo; è un prius ormai risolto.

Il quesito non è più, ad esempio, se l'art. 21 prescriveva di evitare l'aerodispersione dell'amianto; ma è se di tale regola e degli effetti della sua violazione, la cui esistenza è stata acquisita, l'imputato avesse una ignoranza scusabile e se (passando al piano della prevenibilità) se egli avesse la concreta possibilità di fare quanto sarebbe stato di sicuro effetto preventivo.

Ne deriva che allorquando la Corte di Appello afferma che *"sotto il profilo dell'elemento soggettivo sono state, poi, ritenute provate: 1) la violazione delle norme cautelari ...; 2) ... eventi mortali erano prevedibili ex ante ... ; 3) l'evento verificatosi era prevenibile ..."* perché individuate le cautele che avrebbero quanto meno ridotto al minimo l'indiscriminata diffusione delle fibre, aggiungendo che sin dagli anni '70 era conosciuta la pericolosità dell'amianto e quindi *"un gruppo industriale delle dimensioni di Montefibre non poteva ignorarne i rischi"*, in realtà non spende una parola che dia il segno dell'avvenuto accertamento della colpa (in senso soggettivo) di ciascun imputato del presente giudizio in rapporto agli specifici eventi che in esso sono stati introdotti dalla contestazione. L'orizzonte è quello della colpa in senso oggettivo, peraltro con non puntuali connessioni al tema della causalità della colpa (si parla di prevenibilità perché l'evento concretizza il rischio e perché è individuabile il comportamento alternativo lecito). Ed infatti manca qualsiasi esame delle deduzioni difensive che esaltavano proprio la personalissima condizione dell'imputato: ad esempio quella del Poletti, che asseriva di non essergli stato possibile ordinare la cessazione della produzione o disporre la bonifica dell'intero stabilimento con sospensione della attività produttive e che non erano state prese in esame le prove concernenti le iniziative che egli aveva assunto quale direttore dello stabilimento; o la durata dell'incarico assunto dal Quagliari. Temi che la Corte di Appello avrebbe dovuto indagare prima di concludere eventualmente per la loro infondatezza.

E' pertanto fondata la doglianza difensiva, che lamenta il vuoto motivazionale in ordine all'elemento soggettivo colposo degli odierni imputati: tema correttamente pretermesso dal Tribunale che aveva assolto per carenza del nesso causale, non

recuperabile dalla sentenza irrevocabile acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., e che la Corte di Appello ha trattato con il segnalato errore prospettico (errore che, certo per tuziorismo difensivo, sembra coinvolgere anche larga parte dell'esplicazione del motivo nel ricorso Bordogna ed altri, che però non manca di rilevare anche l'assenza dell'accertamento della concreta esigibilità dagli imputati delle cautele doverose, alla luce del legittimo affidamento nell'innocuità delle esposizioni derivante dalla previsione di 'soglie di allarme', per contro asserendo la indisponibilità per gli imputati di cautele idonee a prevenire il mesotelioma).

23. Il trattamento sanzionatorio.

Restano assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio (undicesimo del ricorso Bordogna ed altri, settimo del ricorso Poletti, settimo del ricorso Quaglieri, sesto del ricorso Varalda).

24. I motivi dei ricorsi Varalda, Quaglieri e Montefibre s.p.a. concernenti le statuizioni civili.

Con il quarto motivo del ricorso Montefibre ed il settimo del ricorso Varalda, si lamenta che la Corte di Appello non abbia specificato a quale genere di danni faccia riferimento la condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni a favore "delle parti civili costituite prossimi congiunti" dalle persone fisiche. Si tratta quindi dei danni che si connettono alla condanna per i decessi e per le lesioni in danno del Lobasso e del Maddaloni (per quest'ultimo vi è in motivazione affermazione di responsabilità ai soli effetti civili, ma non la correlata statuizione in dispositivo).

Con il nono motivo del ricorso Quaglieri si lamenta che sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento per gli enti esponenziali in assenza di una motivazione sui presupposti legittimanti, evidenziando in particolare che essi non possono aver subito un danno proprio perché un danno alla salute è concepibile solo per le persone fisiche, mentre il danno all'onore e all'immagine non risulta nella specie pregiudicato. Si rileva, poi, che l'Associazione Italia Esposti Amianto Nazionale non era nemmeno costituita all'epoca dei fatti, essendo venuta in essere nel 2006.

Si tratta di motivi che potrebbero ritenersi assorbiti per effetto della statuizione di annullamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati; ma anche in tal caso non sembra inutile definire sicuri punti di orientamento per il giudizio di rinvio.

I motivi sono infondati.

Quanto al primo, va considerato che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera



"declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994 - dep. 26/08/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071). Ne deriva che il giudice penale che disponga il risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando al giudice civile per la determinazione del quantum, non ha l'obbligo di specificare la tipologia di danno al cui risarcimento è tenuto l'imputato (Sez. 4, n. 7465 del 24/03/1981, dep. 28/07/1981, Bernardo, Rv. 149951).

Quanto al secondo, nel presente giudizio risultano costituite quali parti civili, oltre alle persone fisiche e al Comune di Verbania, gli enti di fatto "Unione sindacale Territoriale del verbanio Cusio Ossola" e "Associazione Italiana Esposti Amianto", "Camera del Lavoro Territoriale di Novara e del Verbanio Cusio Ossola CGIL", e "Medicina Democratica". Il fatto che l'ente esponenziale si sia costituito successivamente alla condotta illecita non esclude la sua legittimazione processuale né il diritto al risarcimento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23288 del 19/03/2014, dep. 04/06/2014, P.G. in proc. Winkler e altri, Rv. 261876).

Questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare – peraltro proprio nell'ambito del procedimento in questa sede indicato come 'Montefibre1' – che gli enti di fatto, privi di personalità giuridica, sono legittimati alla costituzione di parte civile, ove agiscano "iure proprio" in qualità di soggetti danneggiati dal reato, anche se non ancora operativi al momento del verificarsi dei fatti di cui all'imputazione (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010 - dep. 04/11/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248848). Pertanto, non è preclusiva la circostanza che l'AIEA sia venuta in esistenza in epoca successiva a quella di consumazione dei reati per cui si procede.

Per il resto il motivo è aspecifico. La Corte di Appello, a pg. 95, ha affermato che dette parti civili sono talune (i sindacati dei lavoratori) istituzionalmente preposte, altre sono da tempo operanti per la sicurezza dei lavoratori, sicché la loro credibilità è rimasta vulnerata dalle condotte per cui è processo; ha precisato la Corte di Appello che il danno riportato ha natura eminentemente non patrimoniale e che la sua valutazione deve essere rimessa al giudice civile, non essendo stati conseguiti elementi sufficienti per farlo in sede penale.

Siffatta motivazione risulta incensurabile in questa sede, siccome coerente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (anche nella più volte citata sentenza Montefibre1).

Palesamente destituito di fondamento è poi il rilievo di una inconcepibilità di un danno alla salute degli enti di fatto: il ricorrente medesimo rammenta che la Corte di Appello ha fatto menzione di un danno "eminentemente di natura non patrimoniale"; un danno morale che unanimemente si riconosce può essere sofferto dall'ente morale.



Gli ulteriori rilievi – concernenti l'attività effettivamente spiegata dagli enti costituitisi nello stabilimento Montefibre di Verbania Pallanza – attingono il fatto e pertanto risultano preclusi in sede di legittimità.

25. Il ricorso dell'Unione sindacale.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'Unione sindacale non deve essere esaminato, atteso che il regolamento delle spese di giudizio dovrà essere operato alla luce delle definitive statuizioni concernenti la responsabilità degli imputati.

26. Riepilogo delle statuizioni

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Peci Luigi, perché i reati ascrittigli sono estinti per morte dell'imputato; va altresì annullata nei confronti di Vannini Carlo, Varalda Luciano, Poletti Gianluigi, Mazzanti Giorgio, Ceriani Luigi, Quaglieri Bruno e del responsabile civile Montefibre s.p.a. limitatamente alle statuizioni civili relative al reato di lesioni personali colpose in danno di Maddaloni Eugenio, con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

Ancora, va disposto l'annullamento senza rinvio in relazione alle statuizioni penali pronunciate nei confronti del Bordogna, del Vannini, del Varalda, del Poletti, del Mazzanti, del Ceriani, del Quaglieri e del responsabile civile Montefibre s.p.a., limitatamente al reato di lesioni personali colpose commesso in danno di Lobasso Luigi perché estinto per prescrizione; e con rinvio alla Corte di Appello di Torino quanto alle statuizioni civili afferenti a tale reato.

La sentenza impugnata va poi annullata, nei confronti di tutti gli imputati ricorrenti e del responsabile civile Montefibre s.p.a., limitatamente ai reati di omicidio colposo, con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

Nel più generale contesto di una completa argomentazione, il giudice del rinvio dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito in ordine alla corretta applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e alla motivazione che fa ricorso in chiave probatoria ad una sentenza irrevocabile; i principi qui riproposti dovranno trovare osservanza in particolare nell'accertamento della riconducibilità agli imputati delle scelte organizzative che ebbero a determinare l'aerodispersione di fibre di asbesto nei luoghi di lavoro delle persone offese dei reati oggetto del presente procedimento e nell'accertamento della colpa in senso soggettivo di ciascuno degli imputati.

Si premurerà, tra l'altro, di rendere una motivazione conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità per il caso di decisione difforme in relazione all'accertamento del nesso causale tra la menzionata esposizione professionale e le morti indicate nella contestazione, con riferimento, per i casi di tumore polmonare, al tema della causalità individuale e, per i mesotelioma, al riconoscimento da parte della comunità scientifica di una legge scientifica accreditata e sostenuta da adeguato

consenso, esplicativa in merito alle coordinate temporali dell'evoluzione di tale patologia.

Il pur parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati e del responsabile civile ed il disposto rinvio al giudice del merito determinano l'opportunità che in ordine alla regolazione tra le parti delle spese del presente di giudizio provveda il giudice del rescissorio; in tale sede si potrà porre rimedio alla mancata statuizione in replica alla richiesta di risarcimento dei danni proposta alla Corte di Appello dalla parte civile Unione Sindacale Territoriale del Verbano Cusio Ossola.

Infine, vanno rigettati i ricorsi degli imputati limitatamente al punto concernente la esclusiva pronuncia di prescrizione dei reati di lesioni personali colpose dichiarata nei precedenti gradi di giudizio, per carenza di interesse (per quella assunta dal Tribunale) o per la mancanza di prova evidente dell'innocenza degli imputati (per quella emessa dalla Corte di Appello).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ~~Ped~~ Luigi perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Annulla la stessa sentenza nei confronti di Vannini Carlo, Varalda Luciano, Poletti Gianluigi, Mazzanti Giorgio, Ceriani Luigi, Quaglieri Bruno e del responsabile civile Montefibre s.p.a. limitatamente alle statuizioni civili relative al reato di lesioni personali colpose in danno di Maddaloni Eugenio, con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

Annulla senza rinvio, quanto alle statuizioni penali, la ridetta sentenza nei confronti di Bordogna, Vannini, Varalda, Poletti, Mazzanti, Ceriani, Quaglieri e del responsabile civile Montefibre s.p.a., limitatamente al reato di lesioni personali colpose commesso in danno di Lobasso Luigi perché estinto per prescrizione; e con rinvio alla Corte di Appello di Torino quanto alle statuizioni civili afferenti a tale reato.

Annulla la pronuncia nei confronti di Bordogna, Vannini, Varalda, Poletti, Mazzanti, Ceriani, Quaglieri e del responsabile civile Montefibre s.p.a. limitatamente ai reati di omicidio colposo, con rinvio alla Corte di Appello di Torino. Per l'effetto sono assorbiti i motivi di ricorso proposti dalla parte civile Unione Sindacale Territoriale del Verbano Cusio Ossola.

Rigetta i ricorsi degli imputati limitatamente al punto concernente la prescrizione dei reati di lesioni personali colpose dichiarata nei precedenti gradi di giudizio.

Demanda alla Corte di Appello di Torino pure la regolazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/11/2016.

Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere



Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta



Depositata in Cancelleria

65

Oggi.

14 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziale
Il Funzionario Cancelleria

1. L'imputazione	2
2. La sentenza di primo grado	4
3. La sentenza della Corte di Appello	6
4. Segue: le argomentazioni	7
5. Il ricorso Bordogna, Ceriani, Mazzanti e Vannini	11
6. Il ricorso Varalda	20
7. I ricorsi Poletti e Quaglieri	22
8. Il ricorso Pece	24
9. Il ricorso Montefibre s.p.a.	25
10. Il ricorso dell'Unione Sindacale Territoriale del Verbano Cusio Ossola	25
11. Note per l'odierna udienza	26
12. L'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Pece Luigi.	26
13. La pretesa violazione del divieto di bis in idem	26
14. La violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale; in particolare le condizioni dell'ambiente di lavoro	29
15. Segue: la titolarità dei poteri-doveri in materia prevenzionistica	35
16. La spiegazione causale	38
16.1. La violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria.	39
16.2. Il giudice e la conoscenza scientifica. La verifica dell'indipendenza dell'esperto.	41
16.3. Lo stato della giurisprudenza di legittimità	42
16.4. La valutazione degli esperti.	43
17. Segue: la spiegazione causale per le diverse patologie e la motivazione resa dalla Corte di Appello	44
18. Le condizioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.	50
19. Il motivo concernente la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesione personale in danno di Buscaglia Sergio, Criellaro Ugo, Dalla Pina Elisa, Marchio Domenico, Molteni Pietro e Rizzo Fulgenzio.	54
20. Il motivo elevato dal Poletti e dal Quaglieri nei confronti della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e condanna al risarcimento del danno nei confronti di Eugenio Maddaloni.	56
21. La condanna per le lesioni cagionate a Lobasso Pierluigi.	57
22. La colpa in senso soggettivo.	57
23. Il trattamento sanzionatorio.	62
24. I motivi dei ricorsi Varalda, Quaglieri e Montefibre s.p.a. concernenti le statuizioni civili.	62
25. Il ricorso dell'Unione sindacale.	64
26. Riepilogo delle statuizioni	64

Depositata in Cancelleria

Oggi.



14 MAR. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Il Funzionario Cancelleria
F.lli C.lli